



DCC
PIANO COMUNALE
DELLE COSTE



ELABORATO D NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

progettista : Ing. Arch. Claudia Piscitelli
consulente : Prof. Ing. Francesco Selicato
collaboratore : Ing. Martino Cassano

Sindaco: Avv, Massimo Lecci

LUGLIO 2017



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art 1. FINALITÀ DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DI UGENTO	6
Art 2. DEFINIZIONI.....	6
Art 3. ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE	8
Art 4. OGGETTO (AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE) E CONTENUTI	9
TITOLO II – DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO	9
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI NELLA DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO	9
Art 5. ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO.....	9
Art 6. AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE.....	10
Art 7. LOCALIZZAZIONE DEI LOTTI CONCEDIBILI	11
CAPO II – USI E ATTIVITA' DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO DISCIPLINATE DAL PCC.....	11
Art 8. PRESCRIZIONI GENERALI.....	11
Art 9. AREE CONCEDIBILI PER ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO SU ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA (CAPO III)	11
Art 10. AREE DESTINATE A STABILIMENTI BALNEARI (SB).....	12
Art 11. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI (SLS).....	12
Art 12. AREE CONCEDIBILI PER ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO DIVERSE DA SB E SLS	13
Art 13. AREE IN CONCESSIONE CON FINALITA' DIVERSE	13
Art 14. AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE.....	14
Art 15. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL).....	14
Art 16. ATTIVITA' COMPLEMENTARI (AC).....	14
Art 17. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	14
CAPO III - AREE IN CONCESSIONE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA	15
Art 18. INDIVIDUAZIONE DEL MODULO BASE DELLE CONCESSIONI PER SB E SLS	15



Art 19.	ALLESTIMENTO DEI LOTTI CONCEDIBILI	15
Art 20.	MONITORAGGIO PERIODICO.....	16
Art 21.	AREE CONCEDIBILI PER SB e/o SLS	17
Art 22.	SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI PER SB E SLS.....	18
Art 23.	AREE CONCEDIBILI SU ARENILE SABBIOSO PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE DIVERSE DA SB E SLS.....	18
Art 24.	CAMMINAMENTI	19
Art 25.	MANUFATTI	20
Art 26.	CARTELLONISTICA.....	21
Art 27.	RECINZIONI	21
Art 28.	CONCESSIONI PER UTENTI CON GRAVI DISABILITA' NEUROMOTORIE.....	22
Art 29.	CONCESSIONI CON ACCESSIBILITÀ SPECIALE PER ANIMALI DOMESTICI	22
Art 30.	ECO-COMPATIBILITÀ DELLE STRUTTURE BALNEARI	22
Art 31.	GESTIONE SOSTENIBILE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA.....	23
Art 32.	CONCESSIONI SU COSTA ROCCIOSA.....	25
Art 33.	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE SU COSTA ROCCIOSA.....	26
CAPO IV - AREE CON FINALITÀ TURISTICO – RICREATIVE AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E DELLA COSTA ROCCIOSA.....		27
Art 34.	DEFINIZIONE E SPECIFICA DESTINAZIONE DELLE AREE	27
Art 35.	ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E DELLA COSTA ROCCIOSA	27
Art 36.	ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE E AREE A SERVIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE	28
Art 37.	ESERCIZI COMMERCIALI	28
CAPO V – AREE CON FINALITA' DIVERSE.....		28
Art 38.	AREE CON FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE TURISTICO – RICREATIVE.....	28
Art 39.	IMPIANTI PER ACQUACOLTURA E PER ESIGENZE DELLA PESCA	29
CAPO VI – AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE		29
Art 40.	AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL).....	29
CAPO VII - AREE VINCOLATE		30



Art 41.	AREE VINCOLATE	30
TITOLO III – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE		30
Art 42.	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	30
Art 43.	PARCHEGGI PUBBLICI	31
Art 44.	ACCESSI ALL'ARENILE.....	31
TITOLO IV - TITOLI ABILITATIVI E DISCIPLINA		31
Art 45.	NUOVE CONCESSIONI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PCC AL 31.12.2020	32
Art 46.	NUOVE CONCESSIONI DAL 01.01.2021	32
Art 47.	PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO DI AREE PER FINALITA' TURISTICO- RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA.....	33
Art 48.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA	34
Art 49.	PROCEDURA DI SELEZIONE DEL GESTORE DI AREE PER FINALITA' TURISTICO- RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA.....	36
Art 50.	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL GESTORE DI ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE SB E SLS SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA	36
Art 51.	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI AREE CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA DIVERSE DA SB E SLS.....	38
Art 52.	CONCORSO DI DOMANDE	38
Art 53.	AREE CONCESSE AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA (CAPO IV) E AREE CONCESSE CON FINALITA' DIVERSE DA QUELLE TURISTICO -RICREATIVE (CAPO V)	39
Art 54.	DURATA DELLE CONCESSIONI	39
Art 55.	REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI.....	39
Art 56.	CONCESSIONI TEMPORANEE	40
TITOLO V – VALENZA TURISTICA		41
Art 57.	VALENZA TURISTICA.....	41
TITOLO VI – INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO		41
Art 58.	INDIVIDUAZIONE AMBITI A PRIORITA' ASSOLUTA DI INTERVENTO.....	41
Art 59.	INDIVIDUAZIONE AMBITI AD INTERVENTO PRIORITARIO	41
Art 60.	INTERVENTI DI RISANAMENTO AMMISSIBILI.....	42
Art 61.	MODALITA' DI INTERVENTO.....	43



Art 62.	LOCALIZZAZIONE DELLE AREE CONCEDIBILI	43
TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE		44
Art 63.	PROROGA AL 31.12.2020 DELLE CONCESSIONI IN ESSERE	44
Art 64.	CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 STABILI.....	44
Art 65.	CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 INSTABILI	45
Art 66.	NUOVE CONCESSIONI PER SLS.....	46
Art 67.	ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI ESISTENTI SU ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA 46	
Art 68. ROCCIOSA	MANUFATTI ESISTENTI SU AREE AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E DELLA COSTA 46	
Art 69.	RIMOZIONE RECINZIONI ESISTENTI	46
Art 70.	SERVIZI DI ALTRA NATURA E CONDUZIONE DI STRUTTURE AD USO ABITATIVO.....	47
Art 71.	ACCESSI PUBBLICI.....	47
Art 72.	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	47
Art 73.	DEFINIZIONE DI FASCE DESTINATE AL LIBERO TRANSITO (FO e FP/3).....	47
Art 74. ESSERE	MANUFATTI INSISTENTI SU DUNA COSTIERA E ADEGUAMENTO CONCESSIONE IN 48	



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. FINALITÀ DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DI UGENTO

Il Piano comunale delle coste di Ugento (PCC) è strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo ecocompatibile.

Il PCC fissa principi generali e detta norme specifiche, coerentemente con quanto sancito nella normativa sovraordinata, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo economico e sociale, che contemperi gli interessi pubblici al godimento dell'ambiente naturale, alla sua salvaguardia e allo sviluppo del settore turistico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e conservazione delle aree ricadenti all'interno del Parco Litorale di Ugento.

Ai sensi della Legge Regionale n. 17/2015 (art. 4), il PCC si conforma ai principi e alle regole dettate dal Piano Regionale delle Coste.

Art 2. DEFINIZIONI

- **Aree a servizio di strutture ricettive** Aree concedibili a servizio di strutture ricettive da destinare a sport, giochi per bambini, verde, sosta dei pedoni.
- **Arenile sabbioso** Tratto di costa caratterizzato da superficie sabbiosa o da duna costiera
- **Ambito Vincolato (AV)** Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.
- **Area concedibile (FP/2)** Tratto di costa (fascia) assentibile in concessione per gli usi consentiti.
- **Battigia - Bagnasciuga (FP/1)** Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
- **Camminamenti (CM)** Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.
- **Concessione con accessibilità Speciale (CS)** Area riservata all'accesso degli animali domestici.
- **Concessioni per utenti con gravi disabilità neuromotorie** Area riservata ad utenti con gravi disabilità neuromotorie, dotate di relative idonee attrezzature e servizi.
- **Costa rocciosa** Tratto di costa caratterizzato prevalentemente da superficie rocciosa



- **Dividente demaniale** Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.
- **Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)** Area di spiaggia riservata al libero transito.
- **Fronte Mare (FM)** Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.
- **Linea di costa comunale (LC)** Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.
- **Linea di costa utile (LU)** Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.
- **Manufatto** Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.
- **Mare territoriale** Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.
- **Parametro di concedibilità (PC)** Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).
- **Numero teorico di utenza (NU)** Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico - sanitari, docce, chioschi - bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 4 mq. Per le coste rocciose tale parametro è assunto pari a 0,5 utenti/ml.
- **Pedane a terra** Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.
- **Pontili** Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.
- **Profondità della spiaggia (PS)** Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.
- **Spiaggia Libera (SL)** Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.
- **Spiaggia Libera con Servizi (SLS)** Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte - mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.



- **Stabilimento Balneare (SB)** Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico -produttive.
- **Struttura Precaria** Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.
- **Struttura Stabile** Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.
- **Servizi minimi di spiaggia** Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco - bar, la direzione, i servizi igienico - sanitari, le docce, il primo soccorso.
- **Struttura ombreggiante** Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Art 3. ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE

Il Piano Comunale delle Coste del comune di Ugento è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato	Nome Elaborato
tav. A1	CLASSIFICAZIONE NORMATIVA SECONDO PRC
tav. A1.1	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
tav. A2.1	PIANO TERRITORIALE TEMATICO/PAESAGGIO (PUTT/P): INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI (A.T.E.)
tav. A2.2	PIANO TERRITORIALE TEMATICO/PAESAGGIO (PUTT/P): INDIVIDUAZIONE DEGLI A.T.D. (SISTEMA IDRO GEO MORFOLOGICO)
tav. A2.3	PIANO TERRITORIALE TEMATICO/PAESAGGIO (PUTT/P): INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI A.T.D. PRESENTI
tav. A2.4	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR): INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI
tav. A2.5	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR): INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE
tav. A3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI TERRITORIALI
tav. A4	MORFOLITOLOGIA COSTIERA E CARATTERIZZAZIONE DELLA COSTA
tav. A5.1	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: CLASSE DI UTILIZZAZIONE
tav. A5.2	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: TIPOLOGIA DI UTILIZZAZIONE
tav. A5.3	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: CARATTERIZZAZIONE DEMANIO
tav. A6	INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE FISSE E RECINZIONI ESISTENTI
tav. A7	INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI ACCESSO E DI PARCHEGGIO ESISTENTI



tav. B1	INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI COSTA UTILE E AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE
tav. B2	ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE
tav. B3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VINCOLATE
tav. B4	INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO AL DEMANIO
tav. B5	VALENZA TURISTICA
ELABORATO C	RELAZIONE GENERALE DI PIANO
ELABORATO D	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art 4. OGGETTO (AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE) E CONTENUTI

L'area demaniale soggetta alla pianificazione risulta essere l'area compresa tra la dividente demaniale (dove la stessa risulta definita ufficialmente e non è attualmente in mare) e la linea di costa.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI NELLA DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO

Art 5. ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO

Sulla base della ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di competenza del Comune di Ugento effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 4 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste (in seguito PRC), nonché sulla base dell'art. 5 delle suddette norme tecniche, il demanio marittimo di competenza del Comune di Ugento è distinto nelle seguenti aree:

- Aree con divieto assoluto di concessione;
- Aree di interesse turistico – ricreativo (Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi);
- Aree con finalità turistico – ricreative diverse da Stabilimenti Balneari e Spiaggia Libere con Servizi;
- Aree con finalità diverse da quelle turistico – ricreative;
- Aree vincolate.

Fatte salve le aree con un divieto assoluto di concessione ai sensi dell'art. 5.2 delle NTA del PRC e la disciplina stabilita in piani sovraordinati, ai fini della individuazione della destinazione delle



singole aree e delle relative forme d'uso si tiene conto della criticità dell'erosione del litorale e della sensibilità ambientale come definite e classificate dalle NTA del PRC (artt. 6, 6.1, 6.2 NTA del PRC).

Per quanto concerne gli usi e le modalità di concessione delle aree del demanio marittimo disciplinate dal presente PCC, si distinguono le seguenti aree (cfr. Tav.B2.0):

- Arenile sabbioso
- Costa rocciosa
- Aree al di fuori dell'arenile sabbioso e della costa rocciosa

Art 6. AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE

Comprendono tutte quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione.

Nel territorio di Ugento sono state individuate le seguenti aree in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti e in particolare:

- Area annessa a "Torre Mozza" (vincolo architettonico istituito ai sensi della L. 1089/39);
- Area di pertinenza del sito storico culturale (segnalazione archeologica) da PPTR "Villaggio Le Pazze";
- Aree a rischio di erosione in prossimità delle Falesie (PG1-PG2-PG3 come definite dal Piano di Assetto Idrogeologico a cura dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia);
- Cordoni dunari e aree boschive;
- Reticolo Connessioni Rete Ecologica Regionale.

Le aree sussistenti in zone con profondità di spiaggia inferiore ai 15 m, laddove non esistano condizioni di accessibilità, non possono essere date in concessione e sono da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera, fatta eccezione per alcune aree, la cui ubicazione, morfologia e accessibilità ne consentano la concedibilità.

La rappresentazione delle aree con divieto assoluto di concessione è riportata nell'elaborato B.1.



Art 7. LOCALIZZAZIONE DEI LOTTI CONCEDIBILI

I lotti concedibili sono localizzati nei tratti di costa definiti come Costa Utile e dove la dividente demaniale 2010 sussiste su terra emersa, nel rispetto dei principi di massima tutela dell'ambiente e di redistribuzione della pressione antropica su tutto il litorale.

Alcuni lotti concedibili per finalità turistico-ricreative si trovano in alcuni tratti che, pur essendo classificati da PRC come zone ad elevata criticità C1, presentano una condizione stabile della costa rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi (Elaborati B2.1-B2.2).

Alcuni lotti concedibili per finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art.5.2 co.4 delle NTA del PRC, si trovano in alcuni tratti con profondità inferiore a 15 mt poiché in presenza di particolari morfologie costiere riferibili all'ubicazione, all'accessibilità e alla tipologia.

Il presente Piano individua, inoltre, alcuni lotti concedibili per finalità turistico-ricreative sulla costa rocciosa, nonché su aree ricadenti nel demanio marittimo al di fuori dell'arenile sabbioso e della costa rocciosa.

CAPO II – USI E ATTIVITA' DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO DISCIPLINATE DAL PCC

Art 8. PRESCRIZIONI GENERALI

Le attività e gli usi che insistono all'interno delle aree del demanio marittimo disciplinati dal presente PCC devono risultare sempre compatibili con le prescrizioni definite dagli organi di tutela competenti e riportate nell'Allegato 1.

Tutti i manufatti ancorché precari, sia esistenti che di nuova installazione sul demanio, dovranno conformarsi ai principi di cui alla LR 14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio", alle prescrizioni delle presenti norme e al Regolamento per le strutture precarie del Comune di Ugento, al fine di restituire un'immagine del litorale gradevole e armonica.

Art 9. AREE CONCEDIBILI PER ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO- RICREATIVO SU ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA (CAPO III)

Ai sensi dell'art. 5.3 delle NTA del PRC della Regione Puglia, si definiscono aree di interesse turistico –ricreativo oggetto di concessione, tutte quelle aree destinate a:



- Stabilimenti Balneari (SB);
- Spiagge Libere con Servizi (SLS).

Art 10. AREE DESTINATE A STABILIMENTI BALNEARI (SB)

La quota di costa da destinare a Stabilimenti Balneari (SB) non deve superare il 40% della linea di costa utile.

In tali aree sono assentibili manufatti funzionali all'esercizio dei servizi di spiaggia, ossia: chiosco per bar ristoro, cabine spogliatoi, docce e servizi igienici, deposito attrezzature e arredi di spiaggia, strutture ombreggianti, direzione e primo soccorso.

A discrezione dell'Amministrazione, la concessione per SB può talvolta prevedere al suo interno anche l'attività di noleggio natanti e, conseguentemente, la concessione dello specchio d'acqua del relativo corridoio di lancio.

Tali manufatti devono presentare requisiti di precarietà.

Gli accessi devono essere attrezzati con strutture amovibili sopraelevate rispetto al piano di campagna. Il numero massimo di ombrelloni da apporre è calcolato considerando 4 utenti per ciascun ombrellone e una superficie fruibile – al netto dei manufatti e aree di servizio – pari a minimo 4 mq per ciascun utente.

E' possibile adibire la struttura a matrimoni e unioni civili, compatibilmente con il relativo Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili del Comune di Ugento.

Art 11. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI (SLS)

La quota di costa identificata ad interesse turistico - ricreativo da destinare a Spiaggia Libera con Servizi (SLS) non deve superare il 40% della linea di costa utile destinata a Spiaggia Libera, corrispondente al 24% della Costa Utile.

L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare aree da concedere per SLS anche all'interno della quota del 40% destinata a SB, in aggiunta al 24% suddetto.

Sulle aree destinate ad SLS almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare devono restare liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nella parte non interessata da attrezzature del gestore è garantita la libera e gratuita posa di ombrelloni e sdraio.



Gli accessi devono essere attrezzati con strutture amovibili sopraelevate rispetto al piano di campagna.

Il numero massimo di ombrelloni da apporre nel 50% della superficie interessata da attrezzature è calcolato considerando 4 utenti per ciascun ombrellone e una superficie fruibile – al netto dei manufatti e aree di servizio – pari a minimo 4 mq per ciascun utente.

A discrezione dell'Amministrazione, la concessione per SLS può talvolta prevedere al suo interno anche l'attività di noleggio natanti e, conseguentemente, la concessione dello specchio d'acqua del relativo corridoio di lancio.

Art 12. AREE CONCEDIBILI PER ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO- RICREATIVO DIVERSE DA SB E SLS

Il presente piano disciplina le aree concedibili per attività di interesse turistico-ricreativo diverse da SB e SLS.

Il presente piano individua le aree concedibili per attività di interesse turistico-ricreativo diverse da SB e SLS insistenti su arenile sabbioso destinate a:

- noleggio imbarcazioni e natanti in genere
- attività sportive e ricreative e aree a servizio di strutture ricettive

Il presente piano individua le aree concedibili per attività di interesse turistico-ricreativo diverse da SB e SLS insistenti su costa rocciosa:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio.

Il presente piano consente all'Amministrazione di concedere a mezzo di bando pubblico aree al di fuori dell'arenile sabbioso e della costa rocciosa, da destinare alle seguenti attività, compatibilmente con gli strumenti urbanistici e i piani di settore vigenti:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- attività ricreative e sportive e aree a servizio di strutture ricettive
- esercizi commerciali

Art 13. AREE IN CONCESSIONE CON FINALITA' DIVERSE



Il presente piano disciplina le aree soggette a concessione per attività diverse da quelle turistico-ricreative, prevedendo la possibilità di concedere aree destinate a impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca.

Art 14. AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 8.12 delle NTA del PRC, non sono oggetto di concessione le aree destinate alle seguenti attività:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

Art 15. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL)

Sono quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti a titolo gratuito. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica. Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, il pernottamento in campeggio libero, il parcheggio di automezzi, la posa di strutture stabili o precarie.

Art 16. ATTIVITA' COMPLEMENTARI (AC)

Le aree complementari sono quegli spazi compresi nei vari ambiti non di arenile su cui è prevista l'allocatione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono quelle destinate a parcheggio (AC/1), quelle destinate al verde pubblico (AC/2), quelle destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), nonché quelle destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Il presente piano individua solo le aree destinate a parcheggio (AC/1) e le aree destinate a verde pubblico (AC/2) insistenti sull'area demaniale marittima al di fuori dell'arenile.

L'Amministrazione ha facoltà di individuare altre aree al di fuori dell'arenile da destinare alle attività complementari, compatibilmente con gli altri strumenti urbanistici e di settore.

Art 17. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Il sistema delle infrastrutture comprende tutte quelle aree individuate per migliorare i servizi e l'offerta turistico-balneare, tra cui:

- viabilità



- accessi al mare
- parcheggi

CAPO III - AREE IN CONCESSIONE PER FINALITA' TURISTICO- RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA

Art 18. INDIVIDUAZIONE DEL MODULO BASE DELLE CONCESSIONI PER SB E SLS

Il PCC del Comune di Ugento ha individuato un modulo base non frazionabile di costa concedibile per SB e SLS di dimensione pari a 25 ml. Il modulo base segue transetti perpendicolari alla dividente demaniale.

Il fronte mare di ciascuna concessione per SB e SLS dovrà essere pari a tale modulo o ad un suo multiplo, fino ad una massima estensione pari a 150 ml, come previsto dall'art.8.1 delle NTA del PRC.

Art 19. ALLESTIMENTO DEI LOTTI CONCEDIBILI

Nelle aree concedibili ai fini della realizzazione di Stabilimenti Balneari e di Spiagge Libere con Servizi, sono definiti e devono assicurarsi percorsi di connessione, ossia fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso e tali da assicurare intervalli non superiori a 150 m. Tali fasce ortogonali devono consentire accesso alla battigia, anche nel periodo di chiusura della struttura (ove si tratti di aree per stabilimenti balneari).

E' altresì prescritto all'interno dei perimetri dei lotti concedibili, come individuati nell'Elaborato B2.2, la realizzazione di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni:

- FP/1 di profondità pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia, è destinata al libero transito pedonale lungo la spiaggia;
- FP/2, è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;



- FP/3 intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 5 ml, anche attrezzabile con pedane per il camminamento, è destinata a fascia di rispetto del cordone dunare.

Nel caso in cui sia prevista anche l'attività di noleggio natanti di piccola taglia (pedalò) all'interno dell'SB, si dovrà prevedere un'area per la posa natanti all'interno della FP/2.

Il PCC permette la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi", sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare.

Art 20. MONITORAGGIO PERIODICO

L'Amministrazione si impegna, con cadenza biennale a partire dalla data di approvazione del PCC, sulla base dei dati aggiornati forniti periodicamente dalla Regione, a ridefinire l'andamento della linea di costa e la perimetrazione delle dune costiere, individuando di conseguenza le superfici effettivamente concedibili e concesse, superfici rispetto alle quali sarà pagato il canone annuale concessorio.

Sono ammissibili, conseguentemente all'effettuazione del monitoraggio, le seguenti operazioni di aggiornamento d'ufficio, per cause naturali o di interesse pubblico:

- riduzione della superficie concessa e relativa riduzione del canone concessorio;
- traslazione dell'area concessa, compatibilmente con le presenti norme, fino ad un massimo di 10 metri lineari.

E' in ogni caso fatto divieto di incrementare le dimensioni dei fronti mare concessi o concedibili come rappresentati negli Elaborati B2.1 e B2.2.

L'eventuale riduzione delle superfici delle concessioni in essere e delle aree concedibili a seguito del monitoraggio periodico avviene con giustificato provvedimento d'ufficio, il quale deve includere l'aggiornamento della Tav.B2.2 e dello shp "spiagge", e viene comunicata, insieme alla relativa modifica del canone concessorio, al concessionario interessato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione di monitoraggio.

Eventuali traslazioni delle aree concesse o concedibili superiori a 5 mt saranno soggette ai provvedimenti comunali e sovracomunali previsti per legge.



Non saranno considerati scarti inferiori al 10% nel computo delle superfici in concessione.

Qualora l'Amministrazione non provveda a tale compito, il concessionario già in essere potrà presentare istanza debitamente documentata per la modificazione delle aree in concessione.

E' assolutamente fatto divieto di interessare l'ambito dunare; qualora ciò si dovesse verificare, la concessione sarà immediatamente revocata.

Art 21. AREE CONCEDIBILI PER SB e/o SLS

Il PCC individua le aree concedibili per SLS a decorrere dalla data di approvazione del PCC nell'Elaborato B 2.1 corrispondenti ai "Lotti NT" su arenile sabbioso e ai "Lotti RT" su costa rocciosa e di quelle per SB e/o SLS a decorrere dal 01.01.2021 nell'elaborato B 2.2, corrispondenti ai "Lotti N" su arenile sabbioso e ai "Lotti R" su costa rocciosa. Con riferimento alle suddette aree:

- L'Amministrazione ha facoltà di decidere quali lotti tra i suddetti concedere e in che misura, in termini di superficie e fronte mare, nel rispetto dei moduli di cui all'Art 18; non è tenuta, in ogni caso, a concedere obbligatoriamente tutte le aree individuate come concedibili negli Elaborati B2.1 e B2.2;
- L'Amministrazione, con riferimento all'Elaborato B2.2, ha facoltà di decidere, nei limiti prescritti dall'Art 8 delle presenti NTA, se destinare ciascun lotto oggetto di concessione a SB oppure a SLS, a decorrere dal 01.01.2021;
- L'Amministrazione ha facoltà di decidere se consentire all'interno della singola concessione per SB e/o SLS l'attività di noleggio natanti di piccola taglia (pedalò);
- Ogni lotto concedibile per SB e/o SLS deve avere fronte mare pari al modulo di 25 ml o suoi multipli, fino al limite di 150 ml, nell'ambito delle aree concedibili individuate dal presente piano;
- E' preferibile la destinazione d'uso a SLS piuttosto che a SB;
- Deve essere assicurata l'accessibilità pubblica al lotto oggetto di concessione;
- Il concessionario ha obbligo di fornire i servizi minimi alla balneazione;
- È assolutamente vietato interessare l'ambito dunare (habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat);
- Vanno rispettate le fasce di rispetto previste dal PRC in generale, e, nello specifico, dal PCC (così come normate dall'Art 19 delle presenti NTA).
- Dovrà essere accertata la cessazione dei fenomeni erosivi sull'area in esame tramite il monitoraggio periodico (Art 20).



- La concessione relativa a ciascun lotto concedibile è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell'Art. 8 comma 2 della L.R.17/2015 e degli Art 45 e Art 47 delle presenti NTA.

Art 22. SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI PER SB E SLS

Ai sensi dell'art. 10 della LR 17/2015, ogni concessionario ha l'obbligo di garantire i servizi minimi obbligatori di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Il concessionario deve altresì prevedere in dotazione almeno una sedia tipo "J.O.B." e una pedana che garantisca l'accesso al mare a soggetti con disabilità.

Laddove le concessioni siano a servizio di strutture ricettive, con il fine di non incrementare le volumetrie presenti, i servizi potranno essere garantiti e resi accessibili all'interno delle strutture stesse. Tali servizi dovranno essere resi totalmente accessibili anche ai "non utenti" delle strutture ricettive, esibendo apposita cartellonistica informativa. Tale obbligo risulta esteso a tutte le concessioni con finalità turistico-ricreative.

Art 23. AREE CONCEDIBILI SU ARENILE SABBIOSO PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE DIVERSE DA SB E SLS

Gli altri usi consentiti dal presente PCC su arenile sabbioso sono:

- noleggio imbarcazioni e natanti in genere con finalità ludico-ricreativa;
- attività ricreative e sportive.

Il PCC consente di concedere aree su arenile sabbioso per il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, destinato ad attività ludico-ricreative nei "Lotti A", indipendenti dalle concessioni per SB e/o SLS, come individuati negli Elaborati B 2.1 e B 2.2 che saranno concessi secondo la procedura pubblica di cui all'Art 47 delle presenti NTA.

Per ciascun "lotto A" il PCC individua un'area quadrata sull'arenile sabbioso di 10 ml di lato, della dimensione totale di 100 mq, per la posa natanti, e il relativo corridoio di lancio, dimensionato secondo le caratteristiche prescritte dall'Ordinanza Balneare n.42/2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Gallipoli":



a) ampiezza di metri dieci. Tale misura potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa. Ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;

b) profondità equivalente alla zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione, pari a 200 mt dalle spiagge e/o dalle scogliere basse, come prescritto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli N. 40 / 2017;

c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione (collegati con sagola tarozzata) distanziati a intervalli di metri venti;

d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine rifrangenti di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;

e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il solo Lotto A2 può essere concesso per svolgere attività quali il kitesurf e il windsurf, il cui corridoio di lancio dovrà rispettare le relative prescrizioni riportate nell'Ordinanza n.42/2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Gallipoli".

Si rammenta, altresì, che come prescritto dall'Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto di Gallipoli n.41/2017 le zone di mare di seguito indicate caratterizzate da una commistione tra attività nautiche e balneari sono riservate esclusivamente alla balneazione:

- tratto di mare compreso tra l'imboccatura del porto - lato est – e la congiungente lo scoglio "La Terra" ed i successivi quattro scogli affioranti, posti a sud dello scoglio "La Terra";
- tratto di mare compreso tra la costa e lo scoglio denominato "Le Pazze".

L'area concedibile per uso sportivo e ricreativo è definita "Lotto S" negli Elaborati B 2.1 e B 2.2 e potrà essere concessa secondo la procedura pubblica di cui all'Art 47 delle presenti NTA.

Art 24. CAMMINAMENTI



Al fine di garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti anche da parte dei soggetti diversamente abili, devono prevedersi nelle fasce F/P2, F/P3 ed FO camminamenti consistenti in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali e, nella fascia F/P3, anche ciclabili. I camminamenti devono essere realizzati con elementi rimovibili e sopraelevati rispetto al piano di campagna.

Art 25. MANUFATTI

Si tratta delle strutture destinate al servizio per la balneazione:

- Cabine, spogliatoi;
- Chiosco bar e ristoro;
- Servizi igienici e docce;
- Deposito attrezzature;
- Direzione e primo soccorso.

Tali manufatti devono essere di "facile rimozione", ovvero realizzati con elementi componibili di semplice assemblaggio, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, utilizzando soluzioni non invasive sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entroterra; possono essere mantenuti in sito anche per l'intero anno solare. Con riferimento alla densità edilizia, tali manufatti, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- Massimo 4% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
- Ulteriore 2% per la consistenza compresa tra mq 2001 e fino alla massima consistenza ammessa pari a 5000 mq.

La possibile ubicazione dei manufatti è definita nel PCC in conformità ai criteri di cui all'art. 8.3 delle NTA del PRC, ai sensi del quale:

- Sono da prevedersi, in linea di massima, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia;
- Devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
- La barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;

L'altezza dei manufatti assenti non può superare i 3,00 m dal piano ordinario della spiaggia.

Sono da preferire colorazioni chiare e materiali naturali e riciclabili.



Al fine di garantire uniformità negli interventi e rispetto dei connotati paesaggistico – ambientali del litorale di riferimento, sono state prodotte schede tipologiche, anche componibili in più moduli, allegate alla presente norma, alle quali il concessionario può adeguarsi:

- Scheda tipologica A: Chiosco bar e ristoro;
- Scheda tipologica B: Cabina spogliatoio e WC.

I manufatti devono essere dotati di impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

E' possibile, altresì, installare strutture ombreggianti, di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. Le stesse devono avere copertura di tipo precario ed essere totalmente aperte sui lati non adiacenti a manufatti.

La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

Tutti i manufatti ancorché precari, sia esistenti che di nuova installazione sul demanio, dovranno conformarsi ai principi di cui alla LR 14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio", alle prescrizioni delle presenti norme e al Regolamento per le strutture precarie del Comune di Ugento, al fine di restituire un'immagine del litorale gradevole e armonica.

Art 26. CARTELLONISTICA

L'apposizione di cartelli informativi o pubblicitari e di insegne relative alle attività insistenti sulle concessioni demaniali non deve in alcun modo pregiudicare la libera visuale del mare.

In corrispondenza di ogni concessione è possibile installare un unico cartello di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,60 m² su cui deve essere riportato anche il relativo numero di concessione demaniale. L'altezza massima del cartello è pari a 1,50 mt.

Sono da preferire colorazioni chiare e materiali naturali e riciclabili. I pannelli di sostegno dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a 1,30 m dal piano medio spiaggia. Il progetto della cartellonistica relativa a SB e SLS dovrà essere parte integrante del progetto dell'SB o SLS.

Art 27. RECINZIONI



E' vietata la realizzazione di recinzioni e di qualsiasi elemento che ostacoli il libero accesso al demanio.

Per garantire la salvaguardia del cordone dunare, in assenza di qualsiasi forma di protezione, è richiesta la delimitazione dello stesso cordone mediante l'apposizione di paletti in legno e corde posizionati ad una distanza pari a 2 mt dal piede del cordone dunare stesso, all'interno della Fascia FP/3, comunque orditi dell'altezza massima di m. 1,50.

E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda. E' altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art 28. CONCESSIONI PER UTENTI CON GRAVI DISABILITA' NEUROMOTORIE

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di assicurare che per l'intera durata di ogni stagione balneare almeno una delle aree concesse per SB o SLS possieda specifici requisiti per utenti con gravi disabilità neuromotorie, quali messa a disposizione di infermieri, bagnini con formazione specifica, bagni ad hoc e box infermieristico completo di attrezzature mediche. Per ulteriori specifiche si rimanda agli indirizzi contenuti nel Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Ugento.

Art 29. CONCESSIONI CON ACCESSIBILITÀ SPECIALE PER ANIMALI DOMESTICI

Tra le aree individuate nella tavola B2.1 quali "Aree concedibili per SLS" e nella tavola B2.2 quali "Aree concedibili per SB e SLS", potranno essere previste concessioni con accessibilità speciale consentita anche agli animali domestici ("baubeach"), come previsto dall'art.5.3 delle NTA del PRC, e le cui caratteristiche devono rispettare le prescrizioni dell'Ordinanza Balneare 2017 della Regione Puglia.

Art 30. ECO-COMPATIBILITÀ DELLE STRUTTURE BALNEARI

Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo.

Nell'affidamento delle aree in concessione, pertanto, si darà priorità a coloro che si impegneranno ad attuare le forme di gestione eco-compatibile delle strutture balneari.

Di seguito si elencano alcune strategie possibili:



Risparmio delle risorse idriche

- Recupero acque piovane e acque grigie provenienti da docce e riutilizzo per scarichi di servizi igienici e altri usi consentiti;
- Installazione di riduttori di flusso nelle docce e negli altri dispositivi idrici;
- Distribuzione di materiale divulgativo che informi i turisti degli strumenti adottati per la riduzione dei consumi idrici invitandoli ad un uso parsimonioso dell'acqua.

Risparmio delle risorse energetiche

- Contenimento dei consumi energetici con l'utilizzo di dispositivi elettrici a basso consumo e pannelli fotovoltaici (compatibili con le esigenze di carattere paesaggistico).

Riduzione dei rifiuti

- Raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti prodotte sulla spiaggia, con il minimo di: carta, plastica, vetro, lattine;
- Distribuzione di materiale divulgativo sulla corretta differenziazione dei rifiuti e sull'utilità di effettuare la raccolta differenziata.

Modalità gestionali

- Creazione di info - point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione, sulle condizioni meteo – marine della zona e sulla presenza di pollini, nonché ricevere consigli sui comportamenti da tenere per il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, ivi incluse le risorse peculiari del Parco Litorale di Ugento;
- Installazione di pannelli informativi sulle principali peculiarità presenti sulla costa di Ugento.
- Somministrazione di prodotti locali e a km 0.

Art 31. GESTIONE SOSTENIBILE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA

In considerazione del fatto che la presenza dei banchi di posidonia spiaggiata fa parte integrante dell'ecosistema costiero e svolge un'azione strategica di protezione delle spiagge dal fenomeno dell'erosione, si ritiene preferibile il mantenimento in loco dei banchi di Posidonia.

Qualora il mantenimento in loco dei banchi non sia compatibile con le esigenze della balneazione, i titolari delle concessioni, dopo aver portato a termine la pulizia della spiaggia dai rifiuti, sono autorizzati alla rimozione dei banchi di Posidonia secondo le seguenti prescrizioni:



1. L'attività di pulizia della spiaggia e la rimozione della posidonia spiaggiata deve essere effettuata con l'uso di rastrelli e, nel caso di lunghezza della spiaggia superiore ai 300 (trecento) metri, anche con mezzi meccanici gommati leggeri. Eventuali rifiuti residui di piccole dimensioni devono essere asportati mediante l'utilizzo di setacci. E' sempre vietato l'uso di mezzi cingolati.
2. I mezzi meccanici, in ogni caso, non devono transitare sulle dune, né su presenze arbustive o arboree tutelate; è vietato arrecare pregiudizio, in qualunque modo, agli apparati radicali delle essenze vegetazionali esistenti o produrre modificazioni di qualunque natura all'assetto geomorfologico. La pulizia delle dune e delle aree demaniali marittime coperte da qualsivoglia vegetazione deve essere effettuata esclusivamente con strumenti manuali (rastrello e punzone).
3. Le operazioni devono essere effettuate con particolare cautela in modo da evitare l'asporto di sabbia.
4. La sabbia pulita deve essere ridistribuita lungo la spiaggia ed i rifiuti devono essere smaltiti secondo la vigente normativa.
5. Le operazioni di rimozione della posidonia spiaggiata devono essere effettuate in modo da non comportare l'indebolimento della struttura difensiva dell'arenile e, pertanto, non possono essere effettuate nel periodo invernale, salvo eventi di eccezionale intensità, in quanto priverebbero le spiagge della protezione fornita dai banchi, esponendole a modificazioni dovute all'azione delle mareggiate.
6. Le operazioni di pulizia della spiaggia devono avere inizio preferibilmente con decorrenza dal 15 (quindici) aprile, in considerazione del fatto che la stagione balneare inizia il primo maggio. La profondità dell'intervento di rimozione dei rifiuti e della posidonia deve essere limitata ai primi 10 (dieci) centimetri. La rimozione della posidonia deve riguardare solo gli strati più superficiali di foglie asciutte, lasciando quelle bagnate in loco per una rimozione successiva; una volta eliminati tutti gli eventuali rifiuti, la posidonia deve essere accumulata temporaneamente in zone appartate della stessa spiaggia in strutture di contenimento, quali tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta o simili, che ne assicurino l'aerazione ed evitino la dispersione eolica e i cattivi odori. Le quantità di accumulo non devono consentire fenomeni di putrefazione; le strutture di contenimento non possono essere realizzate ove sia presente vegetazione pioniera, il piede delle dune mobili ed embrionali, anche di neoformazione potenziale, e le dune fisse. La posidonia accumulata deve essere ridistribuita nella medesima spiaggia al termine della stagione balneare. E' vietato trasportare i banchi di posidonia in spiagge diverse da quelle nelle quali sono stati raccolti. Eventuali spostamenti sono possibili solo se definiti nell'ambito di progetti che abbiano acquisito i pareri specifici di



competenza e che siano comunque redatti in conformità alle “Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS)” della Regione Puglia approvate con Det.Dir.n.229/2015 e modificate con Det.Dir.n.340/2016.

7. Nei casi in cui si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di posidonia e la frequentazione delle spiagge (ad esempio in caso di fenomeni putrefattivi o di mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'Amministrazione comunale e i titolari di concessioni demaniali marittime devono rimuovere permanentemente la posidonia spiaggiata e curare il conseguente smaltimento secondo la vigente normativa. La rimozione deve avvenire in conformità alle “Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS)” della Regione Puglia approvate con Det.Dir.n.229/2015 e modificate con Det.Dir.n.340/2016.

Per quanto di competenza, si rinvia alle Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS) della Regione Puglia, approvate con Det.Dir.n.229 del 22.06.2015 e successivamente modificate con Det.Dir.n.340 del 04.08.2016, e al Protocollo di Intesa per la Gestione Condivisa delle Biomasse Vegetali Spiaggiate sottoscritto dal Comune di Ugento, Comune di Gallipoli, Federbalneari Salento et alii.

Art 32. CONCESSIONI SU COSTA ROCCIOSA

Il PCC individua specifiche aree concedibili su costa rocciosa, definite come “Lotti R” e “Lotti B” negli Elaborati B2.1 e B2.2, sulle quali possono svolgersi una o più delle seguenti attività:

- attività con finalità turistico-ricreative: SB e/o SLS (Lotti R)
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio (Lotti B)

Tali aree potranno essere oggetto di concessione secondo la procedura pubblica di cui all'Art 47 delle presenti NTA. Il bando di selezione pubblica del concessionario dovrà contenere l'esplicitazione della specifica attività che insisterà sull'area oggetto di concessione, le modalità di gestione e la precisa consistenza, localizzazione e perimetrazione dell'area oggetto di concessione, definita a discrezione dell'Amministrazione, purché compresa all'interno dei “Lotti R” e “Lotti B”.

Le suddette aree saranno date in concessione, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni, in aggiunta a tutte quelle relative a SB e SLS contenute nelle presenti NTA (Art 10, Art 11, Art 18, Art 19, Art 21, Art 22, Art 24, Art 25, Art 27):



- la porzione di costa rocciosa concessa sia resa interamente accessibile e messa in sicurezza dall'Amministrazione o dal concessionario;
- siano forniti agli utenti i servizi minimi;
- sia garantita, da parte del concessionario, la sistemazione delle aree con strutture amovibili che non comportino alcuna impermeabilizzazione del suolo;
- non siano eseguite opere di ancoraggio che alterino la conformazione morfologica del sito;
- siano garantite le aree da destinare a parcheggio.

Art 33. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE SU COSTA ROCCIOSA

L'esercizio di somministrazione di cibi e bevande, è previsto nei "Lotti B" e, se previsto nella relativa concessione, nei "Lotti R".

Le aree denominate "Lotti B" sono concedibili per la sola funzione di somministrazione di cibi e bevande.

I manufatti realizzati nei Lotti B, che devono essere di "facile rimozione", ovvero realizzati con elementi componibili di semplice assemblaggio, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, utilizzando soluzioni non invasive sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entroterra; possono essere mantenuti in sito anche per l'intero anno solare. Con riferimento alla densità edilizia, tali manufatti, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare il limite di 100 mq di superficie.

L'esercizio di somministrazione di cibi e bevande, se previsto nella concessione, può avvenire all'interno dei Lotti R.

I manufatti realizzati nei Lotti R, che devono essere di "facile rimozione", ovvero realizzati con elementi componibili di semplice assemblaggio, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, utilizzando soluzioni non invasive sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entroterra; possono essere mantenuti in sito anche per l'intero anno solare. Con riferimento alla densità edilizia, tali manufatti, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- Massimo 5% della superficie totale di ciascun "Lotti R" con superficie inferiore o uguale a 2000 mq.
- Ulteriore 3% della superficie totale di ciascun "Lotti R" con superficie superiore a 2000 mq.



Le suddette percentuali si intendono totali, comprensive dei manufatti per i servizi per la balneazione nei Lotti R.

I manufatti dei Lotti R e dei Lotti B devono disporsi avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare. L'altezza dei manufatti assenti non può superare i 3,00 m dal piano ordinario della spiaggia. I manufatti devono essere dotati di impianti tecnologici anch'essi di tipo precario. E' possibile, altresì, installare strutture ombreggianti, di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. Le stesse devono avere copertura di tipo precario ed essere totalmente aperte sui lati non adiacenti a manufatti.

CAPO IV - AREE CON FINALITÀ TURISTICO – RICREATIVE AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E DELLA COSTA ROCCIOSA

Art 34. DEFINIZIONE E SPECIFICA DESTINAZIONE DELLE AREE

Il PCC non individua specifiche aree concedibili con finalità turistico – ricreativa al di fuori dell'arenile sabbioso e della costa rocciosa. Tuttavia, l'Amministrazione ha facoltà di concedere l'uso di aree insistenti nel demanio marittimo – al di fuori dell'arenile sabbioso e della costa rocciosa -, a mezzo di bando pubblico ai sensi dell'art.8 della LR 17/2015, e compatibilmente con gli strumenti urbanistici e di settore (es. Documento Strategico del Commercio), da destinare a:

- Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- Attività ricreative e sportive e aree a servizio di strutture ricettive;
- Esercizi commerciali.

Art 35. ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E DELLA COSTA ROCCIOSA

Nelle aree - al di fuori dell'arenile sabbioso e della costa rocciosa – concesse per esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, è consentita l'installazione di piccoli chioschi per la vendita di cibi precotti e bevande, caratterizzati da strutture a carattere temporaneo realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni.



Gli interventi devono essere compatibili con gli strumenti di pianificazione del territorio sovraordinati, nonché con lo strumento urbanistico comunale e realizzati a seguito di ottenimento del relativo titolo abilitativo.

L'altezza dei manufatti, obbligatoriamente amovibili, non può superare i 3,00 m.

Art 36. ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE E AREE A SERVIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE

Il PCC permette il rilascio di concessioni - al di fuori dall'arenile sabbioso e della costa rocciosa- destinate all'installazione di chioschi e all'organizzazione di spazi aperti, coerentemente con quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, da destinare ad attività sportive e ricreative e a servizio di strutture ricettive.

Va in ogni caso garantita l'accessibilità e non è consentita l'installazione di recinzioni.

L'altezza dei manufatti, obbligatoriamente amovibili, non può superare i 3,00 m.

Art 37. ESERCIZI COMMERCIALI

Il PCC permette il rilascio di concessioni - al di fuori dall'arenile sabbioso e della costa rocciosa- destinate all'installazione di chioschi amovibili destinati ad attività commerciali, coerentemente con quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e dai piani e documenti di settore (es. Documento Strategico del Commercio).

Va in ogni caso garantita l'accessibilità e non è consentita l'installazione di recinzioni.

L'altezza dei manufatti, obbligatoriamente amovibili, non può superare i 3,00 m.

CAPO V – AREE CON FINALITA' DIVERSE

Art 38. AREE CON FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE TURISTICO – RICREATIVE

In tali aree sono comprese quelle parti del demanio marittimo di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 della LR 17/2015, disciplinate con provvedimento assunto ai sensi dell'art. 34 cod. Nav., relative a pertinenze, nonché ad aree ed opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi e oggetto di concessione ex art. 36 cod. Nav., che siano diverse



Il PCC non individua specifiche aree concedibili con finalità diverse da quelle turistico – ricreativa diverse da SB e SLS. Tuttavia, l'Amministrazione ha facoltà di concedere l'uso di aree insistenti nel demanio marittimo, a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti privati, da destinare a impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca.

Art 39. IMPIANTI PER ACQUACOLTURA E PER ESIGENZE DELLA PESCA

Gli impianti per acquacoltura marina devono rispondere ai seguenti criteri e obiettivi:

- Aderenza al sistema comunitario di eco gestione e audit (Reg. CE 1221/2009);
- Promozione degli allevamenti biologici (Reg. CE 2092/91);
- Coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore della pesca e con le normative di carattere ambientale;
- Rispetto dei requisiti tecnici di selettività previsti dal diritto comunitario;
- Collocazione compatibile con le indicazioni di cui al Regolamento CE n. 1198/2006.

Il Responsabile del Settore dovrà valutare la domanda di concessione anche con riguardo alla compatibilità dell'insediamento con le esigenze della balneazione, della navigazione e della pesca.

CAPO VI – AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE

Art 40. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL)

Le aree destinate a spiaggia libera sono individuate nelle zone demaniali di più facile accesso.

Nell'ambito delle aree destinate a spiaggia libera possono essere identificate apposite aree adibite esclusivamente allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo. Per queste manifestazioni il Comune può rilasciare, a seguito di specifica richiesta da parte dei soggetti privati, associazioni ed enti, la relativa autorizzazione e/o concessione temporanea, come disciplinato dall'Art 56 delle presenti NTA.

Nelle aree destinate a spiaggia libera è consentito il transito di mezzi meccanici di tipo gommato, solo se finalizzato alla pulizia della spiaggia.

In tali aree l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso sono assicurati dal Comune anche tramite forme di collaborazione pubblico-privato e/o affidamento di servizi a privati.



Il Comune si fa carico, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- c) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, dove possibile senza compromettere i cordoni dunari;
- d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti.

CAPO VII - AREE VINCOLATE

Art 41. AREE VINCOLATE

Vi rientrano tutte le aree della fascia demaniale sulle quali insistono vincoli di natura territoriale, e il cui uso in concessione è subordinato a preventivo atto autorizzativo da parte dell'Ente o dell'Ufficio preposto alla tutela.

Nel caso in cui l'area oggetto di potenziale concessione - al di fuori dell'arenile sabbioso e dalla costa rocciosa - sia gravata da una pluralità di vincoli, l'autorità procedente indice una conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241 del 1990 e smi. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla convocazione della conferenza medesima.

TITOLO III – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Art 42. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Al fine della riqualificazione urbana, del miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi relativi all'offerta turistico-balneare, conformemente alle indicazioni di cui all'art. 5 delle NTA del PRC il Comune di Ugento, ove necessario, programma un sistema di infrastrutture funzionale alla massima fruibilità del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Il PCC individua modalità di accesso all'arenile sabbioso ed indica possibili aree da destinarsi a parcheggio.

Si rimanda al Piano Urbanistico Generale e a specifici piani di settore (quale il PUMS) per l'individuazione di percorsi pedonali e ciclabili col fine di incentivare la mobilità sostenibile.

Art 43. PARCHEGGI PUBBLICI

Si specifica che, poiché il PCC non può modificare il regime d'uso dei suoli, le aree individuate nell'Elaborato grafico B3 rappresentano una mera indicazione puntuale delle aree destinabili a parcheggio. Oltre alle aree individuate, l'Amministrazione potrà prevedere aree a parcheggio lungo gli assi viari.

Tali aree sono state individuate con il fine di regimentare il traffico nei periodi di picco estivi e conseguentemente di ridurre l'impatto antropico nella zona retrodunale, oltre che con il fine di realizzare un sistema strutturato per garantire un buon funzionamento del trasporto pubblico.

Le aree adibite a parcheggio dovranno seguire la domanda turistica, incrementando la disponibilità di aree nei periodi di picco estivi e riducendola nel periodo invernale.

I parcheggi dovranno essere pavimentati con materiali permeabili che consentano il deflusso delle acque, ovvero non prevedendo alcun trattamento superficiale del terreno.

Art 44. ACCESSI ALL'ARENILE

I percorsi pedonali di accesso al mare devono avere un passo non superiore a 150 metri. In alcuni casi, per non compromettere il cordone dunare, la distanza fra due accessi consecutivi può essere incrementata.

Tali percorsi devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie.

TITOLO IV - TITOLI ABILITATIVI E DISCIPLINA



Art 45. NUOVE CONCESSIONI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PCC AL 31.12.2020

Tutti gli interventi ammessi dal PCC potranno essere realizzati previa acquisizione di titoli abilitativi secondo procedure di legge.

Il rilascio di concessioni demaniali a decorrere dalla data di approvazione del PCC, destinate esclusivamente a SLS (“Lotti “NT”), destinate ad attività turistico-ricreative su costa rocciosa (“Lotti RT”), destinate ad attività sportive (“Lotto S”) e al noleggio imbarcazioni e natanti in genere (“Lotti A”) rappresentati nell’Elaborato B 2.1, è disciplinato dagli articoli seguenti, ai sensi delle NTA del PRC, della L.R. 17/2015 e del Codice della Navigazione, perseguendo obiettivi di tutela dell’ambiente e del contenimento dei fenomeni di erosione costiera:

- Lotti NT: nuove concessioni per SLS su arenile sabbioso
- Lotti RT: nuove concessioni per SLS su costa rocciosa
- Lotto S: area destinata ad attività sportive su arenile sabbioso
- Lotti A: area per noleggio imbarcazioni e natanti in genere su arenile sabbioso e specchio d’acqua

L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di attrezzare autonomamente i lotti concedibili destinati a SLS, attività sportive e attività turistico-ricreative su costa rocciosa, affidandone la sola gestione a soggetti idonei, a mezzo di bando a evidenza pubblica e comunque secondo modalità e adempimenti conformi alle leggi vigenti sovraordinate.

L’Amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di concedere aree al di fuori dell’arenile sabbioso e della costa rocciosa da destinare a:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- attività ricreative e sportive e aree a servizio di strutture ricettive
- esercizi commerciali

Art 46. NUOVE CONCESSIONI DAL 01.01.2021



Tutti gli interventi ammessi dal PCC potranno essere realizzati previa acquisizione di titoli abilitativi secondo procedure di legge.

Il rilascio di concessioni demaniali a decorrere del 01.01.2021, con riferimento ai Lotti “N”, “R”, “B”, “A” e “S” o porzioni di essi (nel rispetto dei moduli di cui all’art. Art 18) rappresentati nell’Elaborato B 2.2, è disciplinato dagli articoli seguenti, ai sensi delle NTA del PRC, della L.R.17/2015 e del Codice della Navigazione, perseguendo obiettivi di tutela dell’ambiente e del contenimento dei fenomeni di erosione costiera:

- Lotti N: nuove concessioni per SB o SLS su arenile sabbioso
- Lotti R: nuove concessioni per SB o SLS su costa rocciosa
- Lotto S: area destinata ad attività sportive su arenile sabbioso
- Lotti A: area per noleggio imbarcazioni e natanti in genere su arenile sabbioso e specchio d’acqua
- Lotti B: attività di somministrazione di cibi e bevande su costa rocciosa

L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di attrezzare autonomamente i lotti concedibili destinati a SLS, attività sportive e attività turistico-ricreative su costa rocciosa, affidandone la sola gestione a soggetti idonei, a mezzo di bando a evidenza pubblica e comunque secondo modalità e adempimenti conformi alle leggi vigenti sovraordinate.

L’Amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di concedere aree al di fuori dell’arenile sabbioso e della costa rocciosa da destinare a:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- attività ricreative e sportive e aree a servizio di strutture ricettive
- esercizi commerciali

Art 47. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO DI AREE PER FINALITA’ TURISTICO-RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA

La procedura per l’assegnazione delle aree concedibili destinate ad attività turistico-ricreative su arenile sabbioso e su costa rocciosa, come rappresentate nell’Elaborato B 2.1 come “Lotti NT”, “Lotti A”, “Lotto S” e “Lotti RT” o porzioni di essi (nel rispetto dei moduli di cui all’art. Art 18), a



decorrere dalla data di approvazione del PCC e con scadenza al 31.12.2020, è avviata a seguito di bando pubblico ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della LR 17/2015.

La procedura per l'assegnazione delle aree concedibili destinate a ad attività turistico-ricreative su arenile sabbioso e su costa rocciosa, come rappresentate nell'Elaborato B 2.2 come "Lotti N", "Lotti A", "Lotto S", "Lotti B" e "Lotti R" o porzioni di essi (nel rispetto dei moduli di cui all'art. Art 18), a decorrere dalla data del 01.01.2021, è avviata a seguito di bando pubblico ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della LR 17/2015.

La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

L'Amministrazione in sede di bando pubblico definisce, in aggiunta ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art.8 comma 3 della LR 17/2015:

- la localizzazione (a mezzo di rilievo celerimetrico) e perimetrazione del lotto a base di gara, definita entro i perimetri delle aree concedibili riportate nel presente PCC;
- la destinazione del lotto a base di gara, rispettando i limiti definiti dagli Art 10 e Art 11 per le concessioni su arenile sabbioso;
- la consistenza del lotto stesso a base di gara, in termini di superficie e il fronte mare, che sarà pari al modulo base definito all'Art 18 e suoi multipli, nel rispetto dei perimetri definiti quali aree concedibili nel presente PCC;
- se la concessione prevede anche al suo interno lo svolgimento dell'attività di noleggio natanti di piccola taglia (pedalò) e relativa ubicazione del corridoio di lancio;
- se la concessione deve possedere requisiti specifici per utenti con gravi disabilità ai sensi dell'Art 28;
- se la concessione è prevista con accessibilità speciale ai sensi dell'Art 29.

I parametri di valutazione nella definizione dei criteri per l'assegnazione della concessione sono individuati nell'articolo seguente.

Art 48. PARAMETRI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA



Ai fini dell'assegnazione di nuove concessioni per attività turistico – ricreative su arenile sabbioso e su costa rocciosa, nella definizione dei criteri da applicare nella valutazione dei progetti concorrenti il Comune si avvale dei seguenti parametri.

a. Tutela del paesaggio e dell'ambiente:

- Modalità di accessibilità compatibili;
- Coerenza con politiche e programmi di sviluppo e valorizzazione di strumenti sovraordinati, quali il Piano del Parco Litorale di Ugento;
- Utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione;
- Aspetti progettuali inerenti il risparmio energetico, il recupero idrico e l'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico, secondo quanto riportato all'Art 30;
- Aspetti igienico-sanitari (reti tecnologiche e modalità di scarico);
- Realizzazione di percorsi e camminamenti lungo l'intero tratto costiero ambientalmente e paesaggisticamente compatibili;
- Realizzazione di un sistema di parcheggi ecosostenibili, permeabili, che permettano il deflusso delle acque, legati alla fruizione del litorale. I parcheggi dovranno inoltre contenere spazi riservati alla sosta delle auto con carburanti ecologici e delle biciclette.

b. Standard qualitativi

- Accessibilità e fruibilità in particolare per le categorie svantaggiate e meritevoli di tutela (portatori di handicap, anziani, bambini);
- Qualità dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizio medico-sanitario, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, noleggio canoe e pedalò, ecc.)
- Modalità di trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia;
- Realizzazione di percorsi e camminamenti lungo l'intero tratto costiero, in cui si ponga particolare attenzione al sistema delle pedane per il superamento delle barriere architettoniche, secondo le indicazioni del PCC sia in termini di localizzazione, sia in termini di modalità e tipologie costruttive;
- Presenza di sistemi di guida e orientamento specifici per persone cieche o ipovedenti;
- Accessibilità a tutti i servizi presenti (area ricreativa, ristorazione, servizi ecc.);
- Presenza, nell'area ricreativa, di giochi utilizzabili anche da bambini con disabilità;



c. Aspetti gestionali:

- Gestione diretta della concessione demaniale;
- Metodi di vagliatura e pulizia anche nei tratti di spiaggia sabbiosa adiacenti;
- Creazione di posti di lavoro e numero di occupati da indicare con progetto gestionale;
- Indotto occupazionale sul territorio determinato da attività turistico-ricettive in essere direttamente collegate alla concessione richiesta;
- Somministrazione di prodotti locali e a km 0.

Art 49. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL GESTORE DI AREE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di attrezzare, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti NTA, autonomamente i lotti concedibili rappresentati come lotti "NT", "A", "S" e "RT" nell'Elaborato B2.1, a decorrere dalla data di approvazione del PCC.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di attrezzare, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti NTA, autonomamente i lotti concedibili rappresentati come lotti "N", "A", "S", "B" e "R" nell'Elaborato B2.2, a decorrere dalla data del 01.01.2021.

Nei suddetti casi l'Amministrazione Comunale seleziona a mezzo di bando pubblico i soggetti idonei alla sola gestione delle aree da essa stessa preventivamente attrezzate, secondo le modalità disciplinate dall'Art 47 e Art 48 delle presenti NTA.

Art 50. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL GESTORE DI ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE SB E SLS SU ARENILE SABBIOSO E SU COSTA ROCCIOSA

Il concessionario o gestore di aree destinate ad attività turistico – ricreative su arenile sabbioso o su costa rocciosa deve garantire obbligatoriamente in area demaniale i seguenti servizi minimi:

- pulizia quotidiana dell'area demaniale in concessione e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia e delle aree ad essa limitrofe per una larghezza non inferiore a 40 ml di fronte mare su ciascun lato non oggetto di concessione e se la concessione è pari o superiore a 50 ml; 20 ml di fronte mare per lato per concessioni con fronte mare pari a 25 ml;
- servizio di primo soccorso, completo dei necessari presidi;



- servizi igienici anche per diversamente abili, collegati alla rete fognaria comunale ovvero dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- chiosco bar;
- direzione;
- docce;
- se la concessione interessa l'arenile sabbioso, libero accesso alla battigia anche nel periodo di chiusura della struttura, qualora non sussista la possibilità da parte del Comune di realizzarne uno;
- fornitura gratuita alle persone diversamente abili degli appositi ausili speciali per il trasporto, adatti al mare.

Inoltre è obbligatorio per ogni stabilimento balneare garantire ad ogni utente una superficie minima di 4 mq, considerando come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi gli spazi destinati a servizi) e la superficie minima per ogni singola utenza.

Le cabine spogliatoio devono, in via prioritaria, rifarsi ai suggerimenti contenuti nella relativa Scheda tipologica A allegata alle presenti NTA.

Deve essere prevista almeno una cabina spogliatoio per disabili con le caratteristiche indicate dalla Scheda Tipologica B allegata alle presenti NTA.

E' fatto altresì obbligo di provvedere alla raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti sulle spiagge.

E' data la possibilità agli stabilimenti di esercitare servizi di ristorazione, bar, ecc. anche fuori dell'orario per l'attività balneare, purché vengano rispettate le norme amministrative stabilite dal Comune e le attività siano dotate delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore.

Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio, ove si prevede l'utilizzazione di elementi vegetali, dovranno essere utilizzate essenze adatte al mantenimento dell'equilibrio dell'ambiente con modalità di piantagione che riproduca il più possibile la disposizione naturale.

I titolari o gestori delle attività balneari comunicano al Comune i prezzi minimi e massimi (comprensivi di iva) che intendono applicare, entro il 30 aprile di ogni anno. E' altresì fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi applicati.



Terminata la stagione balneare, ciascun concessionario dovrà provvedere allo smontaggio degli elementi (cestini, coperture, percorsi pavimentati, ombrelloni e sdraio, chioschi, giochi, ecc.), provvedere ove necessario all'assetto delle piante, per la stagione invernale e alla protezione delle strutture precarie stabili, tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro soprattutto per le spiagge in diretta connessione visuale con le strade di accesso alle località marittime. Tutte le strutture precarie stagionali dovranno essere evidenziate nel progetto di concessione, così come andrà evidenziato l'eventuale assetto invernale, comprese le eventuali opere di difesa per la vegetazione.

Art 51. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI AREE CON FINALITÀ TURISTICO- RICREATIVA DIVERSE DA SB E SLS

Il concessionario, titolare di concessione per finalità turistico-ricreativa – somministrazione di cibi e bevande, deve garantire obbligatoriamente i seguenti servizi minimi in area demaniale:

- Mantenere pulito e sgombero da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area in concessione e delle opere da realizzarsi;
- Evitare di apporre recinzioni che non siano state espressamente autorizzate;
- Adattare le strutture in concessione per renderle visitabili e accessibili dalle persone diversamente abili;
- Sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, riportandola allo stato originale, in caso di scadenza, revoca o decadenza della concessione;
- Osservare gli obblighi del concessionario contenuti nell'atto di concessione e tutte le disposizioni di cui al Codice della navigazione ed al relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre disposizioni normative statali e regionali in materia di concessioni demaniali marittime in vigore e specificamente volte a disciplinare le concessioni di cui alla presente norma.

Art 52. CONCORSO DI DOMANDE



Con riferimento alle concessioni per attività turistico-ricreative, allorché sulla stessa area vi siano più domande, il provvedimento concessorio è rilasciato in esito ad una valutazione comparativa avente ad oggetto i parametri descritti nell'Art 48.

Art 53. AREE CONCESSE AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA (CAPO IV) E AREE CONCESSE CON FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE TURISTICO -RICREATIVE (CAPO V)

L'Amministrazione ha facoltà di concedere l'uso di aree insistenti nel demanio marittimo al di fuori dell'arenile sabbioso e della costa rocciosa (Capo IV) e aree con finalità diverse da quelle turistico-ricreative (Capo V), a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti privati. A seguito della specifica richiesta, se ritenuta ammissibile, l'Amministrazione avvierà la procedura di selezione del concessionario con procedura a evidenza pubblica di cui all'Art 47, acquisiti tutti i pareri e autorizzazioni previsti per legge.

Art 54. DURATA DELLE CONCESSIONI

La durata delle concessioni per attività con finalità turistico-ricreative su arenile sabbioso e costa rocciosa (SB e SLS), come definite all'Art 10 e all'Art 11 è definita nell'atto di concessione e stabilita in un massimo di anni sei. Le concessioni rilasciate prima del 01.01.2021 potranno avere durata massima fino al 31.12.2020.

La durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative su arenile sabbioso e costa rocciosa (Art 12) e quelle per finalità diverse da quelle turistico – ricreative (Art 13) è stabilita in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

La durata delle concessioni non produttive di reddito è stabilita in relazione al programma che l'associazione, il soggetto privato o l'ente proponente ed è valutata in considerazione dell'impatto che l'attività che si intende svolgere produce sul territorio.

Art 55. REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Cod.Nav. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso sorge il diritto alla



restituzione della quota parte del canone concessorio pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza a parità di condizioni presentate in sede di gara fra più concorrenti per l'ottenimento di una medesima area in concessione.

La stessa può essere revocata in seguito a condanne relative a reati di inquinamento ambientale e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Inoltre, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza:

- l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici all'arenile;
- qualsiasi interessamento o compromissione del cordone dunare;
- la realizzazione di manufatti abusivi o la semplice apposizione di manufatti in area esterna alla FP/2;
- la costruzione ed il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili;
- l'utilizzo di materiale non idoneo a conformarsi alle prescrizioni inserite nel PCC.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico-ricreativa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. Art 50 e Art 51, nonché delle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;

b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, chiosco bar, direzione);

c) salvamento;

d) transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a 150 mt, nel rispetto della salvaguardia degli habitat costieri e dei cordoni dunari.

Art 56. CONCESSIONI TEMPORANEE

L'Amministrazione Comunale può rilasciare sulle aree destinate a spiaggia libera concessioni temporanee ovvero di durata pari o inferiore a 30 giorni, su apposita e motivata istanza preventiva,



per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali manifestazioni sportive, musicali, feste patronali e fiere, in conformità all'Atto Dir. Reg. Puglia n.233/2017.

Non è possibile rilasciare una o più concessioni, la cui durata complessiva superi i 30 giorni annuali anche non consecutivi, sulla stessa area.

Le richieste saranno soggette ad istruttoria da parte del Comune, ai fini di salvaguardare la sicurezza e l'interesse pubblico.

Eventuali domande di concessione per attività lucrative dovranno essere oggetto di apposita pubblicazione ai fini dell'acquisizione di eventuali istanze concorrenti e osservazioni da parte di terzi soggetti interessati.

La misura del canone è disciplinata secondo le modalità previste dall'art. 39 del Codice della Navigazione.

TITOLO V – VALENZA TURISTICA

Art 57. VALENZA TURISTICA

Il PCC, ai fini della determinazione degli oneri concessori, individua, nell'Elaborato grafico B5, aree ad alta e normale valenza turistica.

TITOLO VI – INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

Art 58. INDIVIDUAZIONE AMBITI A PRIORITA' ASSOLUTA DI INTERVENTO

Il PCC rimanda ad approfonditi studi di dettaglio la realizzazione di opere di difesa costiera e, in ogni caso, ciascun intervento dovrà essere improntato alla massima prudenza.

Nell'Elaborato B 2.1 si individua il tratto a priorità assoluta di intervento. Per questo tratto sono da prevedere interventi atti a ridurre il trend erosivo, con possibile previsione di prelievi di sabbia dalla zona del porto di Torre San Giovanni per relativi ripascimenti.

Art 59. INDIVIDUAZIONE AMBITI AD INTERVENTO PRIORITARIO



Nell'Elaborato B 2.1 si segnalano, inoltre, i due tratti sui quali intervenire in via prioritaria, siti in Località Fontanelle, risultati stabili rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi. Per questi tratti sono attuabili da subito per iniziativa pubblica e/o privata interventi di mantenimento stagionale, tramite operazioni di Gestione del litorale, consistenti nel trasferimento di sedimenti, utilizzando "prelievi di ridotta entità" dai primi fondali antistanti, alla profondità di almeno 3 mt, nella misura di 20 mc per ogni metro lineare di spiaggia e comunque di entità inferiore a 5000 mc, secondo quanto specificato nella Circolare 9388 del 13.05.2010 del Demanio Marittimo della Regione Puglia. Tali operazioni stagionali devono essere autorizzate previo nulla osta rilasciato dall'Ente Parco Litorale di Ugento quando rientranti nel perimetro del Parco Litorale di Ugento e comunque ottenuti i rispettivi pareri previsti per legge.

Art 60. INTERVENTI DI RISANAMENTO AMMISSIBILI

In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida per l'individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi, nel sito di interesse è da escludersi la realizzazione di interventi di tipo strutturale (quali, ad esempio, barriere frangiflutti, scogliere sommerse o pennelli), essendo possibili unicamente azioni di ripascimento stagionale.

Si prescrive, pertanto, la realizzazione di un Piano di Gestione dei sedimenti, che avviene attraverso la attivazione di tre distinte azioni, per ognuna delle quali sono disponibili varie opzioni tecnologiche:

- il prelievo dei sedimenti, che può essere concentrato in un punto oppure distribuito e realizzato con opere di tipo fisso o mobile;

- il trasferimento delle sabbie, che può essere realizzato attraverso un'infrastruttura (un sistema di tubazioni, spesso indicato come sabbiodotto) di tipo fisso o mobile oppure tramite il ricorso a mezzi di carico marittimi e/o terrestri;

- la posa dei sedimenti nel luogo di destinazione, che analogamente può avvenire in forma concentrata o distribuita e con l'utilizzo di apparecchiature di tipo fisso o mobile.

Indipendentemente dalle modalità che verranno attuate per il prelievo dei sedimenti, delle quali si discuterà nel seguito, le attività di dragaggio dovranno essere eseguite adottando una procedura del tipo di quella di seguito rappresentata:

- caratterizzazione dei sedimenti da dragare secondo quanto previsto dall'Allegato A al D.M. 7 novembre 2008 e dalla Norma UNI 10802

- bonifica preliminare alle operazioni di dragaggio del fondo marino mediante asportazione di eventuali corpi estranei presenti e tramite sommozzatore qualificato e attrezzato con idonea apparecchiatura per il rilevamento dell'eventuale presenza di masse metalliche interrate;



- attività di dragaggio: si procederà alla completa rimozione dei sedimenti marini presenti lungo il pontile di Torre San Giovanni fino a raggiungimento delle quote di progetto.

- eventuale stoccaggio dei sedimenti dragati e trattamento di tipo meccanico per i sedimenti che presentino sostanze inquinanti: separazione fisica della frazione a granulometria inferiore (sulla quale è adsorbita la quantità di inquinanti maggiore) dalla frazione più grossolana, che potrà essere recuperata;

- attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di dragaggio, per la verifica degli eventuali effetti sull'ambiente circostante e sulle varie componenti ambientali;

- gestione dei sedimenti dragati: la frazione fine non recuperabile, una volta disidratata, sarà avviata presso idonea discarica autorizzata, mentre la frazione sabbiosa pulita sarà utilizzata per il ripascimento dei due tratti di litorale di Fontanelle – Torre Mozza e di “Victor Village” - “Iberohotel”, previa verifica di compatibilità dei sedimenti dragati con quelli presenti presso il sito di destinazione. In alternativa le frazioni recuperate saranno riutilizzate a terra per sottofondi e/o altri usi previsti e compatibili secondo le opzioni di gestione per le varie classi di qualità del materiale caratterizzato di cui al Manuale ICRAM/APAT.

Art 61. MODALITA' DI INTERVENTO

Le modalità di realizzazione del Piano di Gestione dei sedimenti ammissibili sono le seguenti:

- dragaggio periodico con mezzi marini autocaricanti
- dragaggio periodico con mezzi terrestri e successivo trasporto via terra;
- sabbiodotto fisso con sistema di dragaggio mobile.

Per dettagli tecnici e tecnologici relativi ai suddetti interventi, si rinvia allo “Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di opere o azioni di mitigazione dei fenomeni erosivi che interessano il litorale ugentino” allegato al presente PCC.

Gli interventi elencati possono essere di iniziativa pubblica e/o di iniziativa privata, di concerto con l'Amministrazione Comunale, e sono soggetti a tutti i pareri e prescrizioni previsti per legge.

Art 62. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE CONCEDIBILI



La localizzazione delle aree individuate come lotti concedibili “NT”, “S” e “A” nell’Elaborato B2.1 e come lotti concedibili “N”, “S” e “A” nell’Elaborato B 2.2 potrebbe subire variazioni rispetto alle previsioni del presente Piano qualora gli interventi di recupero e risanamento costiero lo consentissero.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art 63. PROROGA AL 31.12.2020 DELLE CONCESSIONI IN ESSERE

Ai sensi dell’art. 14 comma 9 della L.R.17/2015, il PCC salvaguarda le concessioni in essere, nella loro consistenza, definita come superficie e fronte mare, come esplicitata da Modello D1 relativo, fino alla scadenza del termine della proroga di cui all’art.1, comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla L.26/2/2012 n.25, fatte salve eventuali modifiche alla suddetta consistenza ai sensi dell’art. 44 (Modifica o estinzione della concessione per fatto dell’amministrazione) e art.45 (Modifica o estinzione della concessione per cause naturali) del Codice della Navigazione.

Ai sensi degli artt.44-45 del Codice della Navigazione, possono essere apportate modifiche in difetto alla consistenza in essere e conseguentemente al canone concessorio, ad opera del Comune, previa motivata comunicazione al concessionario e relativa riduzione del canone concessorio, o dei concessionari, facendo esplicita domanda all’Amministrazione secondo le procedure di legge, corredata da rilievo celerimetrico relativo all’effettiva area utilizzabile.

Le concessioni prorogate dovranno in ogni caso adeguarsi alle prescrizioni relative alle fasce FP1-FP2-FP3 di cui all’Art 19 delle presenti NTA.

Allo scopo di salvaguardare l’interesse pubblico e la fruizione pubblica delle aree demaniali, una quota non inferiore al 60 per cento del fronte mare della costa utile e concedibile deve essere riservata all’uso pubblico.

Art 64. CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 STABILI

Con riferimento alle concessioni ricadenti in tratti di costa classificati come C1 dal PRC e che presentano una condizione stabile della linea di riva rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi (Elaborato B 2.1), ai concessionari è data possibilità di effettuare operazioni stagionali di gestione del litorale, consistenti nel trasferimento di sedimenti, utilizzando “prelievi di ridotta entità” dai primi fondali antistanti, alla profondità di almeno 3 mt, nella misura di 20 mc per ogni metro lineare di



spiaggia e comunque di entità inferiore a 5000 mc, secondo quanto specificato nella Circolare prot.9388 del 13.05.2010 del Demanio Marittimo della Regione Puglia. Tali operazioni stagionali devono essere autorizzate previo nulla osta rilasciato dall'Ente Parco Litorale di Ugento quando rientranti nel perimetro del Parco Litorale di Ugento e comunque ottenuti i rispettivi pareri previsti per legge.

Ai concessionari è data possibilità di rilevare l'effettiva consistenza della concessione in funzione dell'attuale configurazione fisica della costa, al fine della rideterminazione del canone concessorio; in tal caso il concessionario dovrà fornire il rilievo celerimetrico dell'area e compilare la modulistica necessaria secondo le procedure di legge.

Potranno, inoltre, essere valutate dall'Amministrazione soluzioni alternative (come ad esempio piattaforme a mare) ambientalmente compatibili previa acquisizione dei pareri prescritti, con l'obiettivo di recuperare parte della consistenza della concessione originaria venuta meno a causa dell'erosione costiera. Il piano non prevede la localizzazione nè la definizione di tali soluzioni, ma l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare eventuali proposte che perverranno da parte del concessionario, purché ambientalmente compatibili e dotate di tutti i pareri di altri Enti previsti per legge.

Art 65. CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 INSTABILI

Con riferimento alle concessioni in essere n. 25-39 (Elaborato B 2.1) ricadenti in tratti di costa classificati come C1 da PRC e che presentano fenomeni erosivi tutt'ora in atto, ai concessionari è data possibilità di mantenere la concessione in essere, rilevandone l'effettiva consistenza in funzione dell'attuale configurazione fisica della costa, al fine della rideterminazione del canone concessorio; in tal caso il concessionario dovrà fornire il rilievo celerimetrico dell'area e compilare la modulistica necessaria secondo le procedure di legge.

Potranno, inoltre, essere valutate dall'Amministrazione soluzioni alternative (come ad esempio piattaforme a mare) ambientalmente compatibili previa acquisizione dei pareri prescritti, con l'obiettivo di recuperare parte della consistenza della concessione originaria venuta meno a causa dell'erosione costiera. Il piano non prevede la localizzazione nè la definizione di tali soluzioni, ma l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare eventuali proposte che perverranno da parte del concessionario, purché ambientalmente compatibili e dotate di tutti i pareri di altri Enti previsti per legge.



Ai sensi dell'art. 45 Cod. Nav. la concessione in essere n.29 (Elaborato B 2.1) risulta estinta per cause naturali.

Art 66. NUOVE CONCESSIONI PER SLS

L'Amministrazione può concedere le aree individuate come "Lotti NT" e "Lotti RT" nell'Elaborato 2.1 per SLS secondo le procedure riportate nel Titolo IV delle presenti NTA.

Tali concessioni potranno avere durata massima fino al 31.12.2020.

Art 67. ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI ESISTENTI SU ARENILE SABBIOSO E COSTA ROCCIOSA

All'interno delle aree già date in concessione, i concessionari devono adeguare i manufatti presenti al principio dell'amovibilità, previsto espressamente dalla normativa regionale per le strutture precarie, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'Art 25 delle presenti NTA, entro due anni dall'approvazione definitiva del PCC.

Le schede allegate alla presente norma riportano schemi tipologici ed aggregativi di tipo modulare ai quali fare riferimento nell'adempimento testé richiamato.

Art 68. MANUFATTI ESISTENTI SU AREE AL DI FUORI DELL'ARENILE SABBIOSO E DELLA COSTA ROCCIOSA

Ai sensi dell'art.49 del Cod. Nav., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest'ultimo caso, l'Amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell'art. 54 del Cod.Nav.

Art 69. RIMOZIONE RECINZIONI ESISTENTI



Le recinzioni esistenti che pregiudicano il libero accesso al demanio, sebbene regolarmente autorizzate, dovranno essere rimosse entro sei mesi dalla data di approvazione del PCC a cura e spese del concessionario.

Tutte le recinzioni ricadenti in area demaniale, che delimitino impropriamente spazi di pertinenza privati dovranno essere anch'esse rimosse, a meno che gli interessati non ottengano di iniziativa propria o dell'Amministrazione Comunale la sdemanializzazione delle aree.

Nel caso in cui il Comune o il privato entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente PCC abbiano avviato la procedura di sdemanializzazione, le recinzioni afferenti alle relative particelle potranno essere mantenute.

Art 70. SERVIZI DI ALTRA NATURA E CONDUZIONE DI STRUTTURE AD USO ABITATIVO

Le aree demaniali annesse a strutture ad uso abitativo alla data di adozione del PCC manterranno la suddetta funzione per al massimo un anno dalla data di approvazione del PCC, data in cui torneranno all'uso pubblico.

Fino ad allora, sulle stesse le uniche operazioni consentite da parte del privato sono quelle di manutenzione.

Le succitate aree non torneranno all'uso pubblico entro il suddetto termine solo nel caso in cui, nell'arco di tempo di un anno dalla data di approvazione del PCC, il privato interessato o il Comune abbiano avviato autonomamente formale procedura di sdemanializzazione.

Art 71. ACCESSI PUBBLICI

In tutti i casi in cui gli accessi privati, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, si volessero rendere di tipo pubblico, l'Amministrazione provvederà nelle dovute forme di legge.

Art 72. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Qualsiasi barriera che limiti l'accesso a soggetti diversamente abili, dovrà essere rimossa immediatamente dopo l'approvazione del PCC.

Art 73. DEFINIZIONE DI FASCE DESTINATE AL LIBERO TRANSITO (FO e FP/3)



L'individuazione fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce parallele al mare (FP3) per i camminamenti, dovrà essere garantita conformemente alla norma subito dopo l'approvazione del PCC.

Art 74. MANUFATTI INSISTENTI SU DUNA COSTIERA E ADEGUAMENTO CONCESSIONE IN ESSERE

Nel caso in cui i manufatti insistano su duna costiera, gli stessi vanno rimossi a cura del concessionario entro 6 mesi dall'approvazione del presente PCC e la concessione, nella sua interezza, va adeguata, pena decadenza della concessione stessa, alla nuova normativa e alle prescrizioni relative alle fasce FP1–FP2–FP3 di cui all'Art 19, immediatamente dopo l'approvazione del PCC.



TABELLA CONCESSIONI IN ESSERE PROROGATE AL 31.12.2020

	DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE				DIFFORMITA' SUPERFICIE COMPLESSIVE		
	TIPO DOMANDA	NUMERO DOMANDA	USO	SUPERFICIE PER USO (mq)	FRONTE MARE	CON RILIEVO CEFERIMETRICO FORNITO	CON ORTOFOTO
1 ASTOR VILLAGE	D2	1218/2008	Chiosco bar e servizi, infermeria Docce Zona ombra con elementi frangisole Area asservita con fossa imhoff Camminamento portatori handicap Posa ombrelloni e sdraio	99,7 2,25 380,4 7 121,6 2096	100	<1%	SI
			TOT	2706,95			
2 C.A.B. Gestione e servizi (ex dreamgest)	D2	1330/2009	Pesca carrabile e aiuole Box per deposito Posa ombrelloni e sdraio Pedana in legno	229 9 856,1 687,7	ROCCIA 30ml da ortofoto	<1%	
			TOT	1781,8			
3 CUCCI CLAUDIO	D2	1154/2007	Chiosco bar	61,6	25	<10%	
	D3	02 2012	Zona ombra con telone	64			
			Pedana con scivoli diversamente abili	112,75			
			Sosta pedalo e windsurf Posa ombrelloni e sdraio Zona stoccaggio sdraio per nolo	60 1617,5 20			
			TOT	1935,85			
4 DE MARCO Antonia	D2	1204/2008	Sala somministrazione cibi e bevande	54	100	<1%	
	D3	1243/2012	Deposito bar	8,77			
	D3	01 2012	Cucina	17,82			
			Disimpegno	7,23			
			3 WC con antibagno e spogliatoio	9,57			
			Cella	6,52			
			Zona ombra posta intorno al chiosco	161,4			
			Posa ombrelloni e sdraio Ampliamento posa ombrelloni e sdraio	1734,69 1096			
			TOT	3066			
5 DE LO.MA SRL	D2	1345/2009	Posa ombrelloni e sdraio Arenile asservito scoperto Passerella per diversamente abili Terrazzo con aiuole a monte della litoranea Area coperta con incannucciato Sottopassaggio collegamento	305 275,4 25,5 289 45 23	ROCCIA 15ml da ortofoto	27%	
			TOT	962,9			
6 GESTIONI IMMOBILIARI TURISTICHE (ex Victor Village)	D2	1285/2008	Posa ombrelloni e sdraio	4600	200	18%	SI
7 GIANNOTTA SANDRA	D2	1342/2009	Chiosco bar	62,1	82,5	5%	
	D1	03 2012	Servizi igienici per personale	9			
			Servizi igienici per clientela	8,55			
			Spogliatoio clientela	7,05			
			Deposito	14,08			
			Deposito idrico	5,73			
			Pertinenze scoperta chiosco	8,55			
			Passerella diversamente abili	14,5			
			Zona attigua coperta in plexiglass	231,93			
			Campo beach volley	135			
			Posa ombrelloni e sdraio	2080,87			
			Area scoperta pertinenza con giochi bimbi	488,56			
			Area posa pedalo Ampliamento zona posa ombrelloni e sdraio	134,15 1207			
			TOT	4407,07			
8 JONICA SALENTINA	D2	1269/2008	Posa ombrelloni e sdraio Gazebo	850 50	DATO NON PRESENTE 45 ml da ortofoto	71%	SI
			TOT	900			
9 LUCREZIO GIANCARLO	D2	1158/2007	Chiosco vendita cibi preconfezionati Deposito Bar Bagno Cabine e spogliatoio Zona d'ombra Posa ombrelloni e sdraio Area scoperta interclusa	45,18 13,39 13,05 12,37 7 315 900 1070,85	60	5%	SI
			TOT	2376,84			
10 SPENNATO Ezio (Ex Mele Elena)	D2	1145/2007	Pedana in legno	84,68	ROCCIA 35 ml da ortofoto	<26%	
	D3	1407/2011	Chiosco bar, servizi igienici, spogliatoio, deposito	69,12			
			Zona d'ombra	46			
			Posa ombrelloni e sdraio	350			
			Campo beach volley	162			
			Area asservita Allaccio AQP	1288,2			
			TOT	2000			
11 OASI SRL	conc	11 2006	Chiosco Deposito Spogliatoio Pedana in legno Area asservita Docce Cabine spogliatoio Cabine per servizi igienici WC diversamente abili Posa ombrelloni e sdraio Allaccio AQP	20 7,4 3 234,6 87,2 4,1 2,73 2,73 3,24 1390	160	0,40%	SI
			TOT	1755			
12 PALMA Rosaria	D2	1245/2008	chiosco bar sala somministrazione area asservita coperta area asservita con pozzo nero	66,43 45 16,47 247,8	BAR SU STRADA	4%	
			TOT	375,7			
13 PARCO DEI PRINCIPI	D2	1224/2008	Area a verde con sottopassaggio pedonale Posa ombrelloni Chiosco Spogliatoio Camminamento in legno per disabili Sala ristorante Gazebo Campo beach volley Servizi accesso carrabile	2146 1386,38 5,06 1,56 88 207,67 48 128 240	100	MANCA ZONA A MONTE	
			TOT	4250,67			
14 PREITE LUCE CHIARA	D2	1211/2008	Chiosco bar con porticato	50	30	0	
	D1(solo planim)	1282/2008	Zona d'ombra antistante	100			
			Posa ombrelloni	710			
			Posa pedalo Ampliamento posa ombrelloni e sdraio	40 1100			
			TOT	2000			
15 PREITE Vita Pompea	D2	1210/2008	Chiosco bar e porticato	78,51	40	42%	SI
	D3	1344/2009	Zona ombra	88,32			
			Posa ombrelloni	814			
			Posa pedalo Area asservita	25 587,3			
			Area scoperta con scale e rampe disabili	219,59			
			TOT	1812,72			
16 RIVA DI UGENTO	D2	1223/2008	struttura balneare	195	100	1%	
	D1	5 2012	area annessa ZONA A ampliamento ZONA A	2805 228			
			area annessa ZONA B zona deposito imbarcazioni	4300 200	120		
			TOT	7728			



17	ROBINSON CLUB APULIA	D2	1290/2009	sistemazione pagliarelle posa ombrelloni e sdraio	300 3000	TOT	3300	200	-8%	SI
18	RODIGLIANO EMANUELA (ex Rodigliano Salvatore)	D2 D1 D1 subentro	1146/2007 09/2008 32/2008 1402/2011	chiosco bar 3wc veranda coperta scala e rampa disabili area asservita	25 8,74 50,95 10,95 204,95	TOT	300,59	ROCCIA	0	
19	SCARLINO NICOLA (chiosco e giostre)	D2	1241/2008	chiosco bar zona asservita tavoli e sedie area asservita scoperta giostre bambini posa attrezzature balneazione e camminamenti	40,96 30,4 50 241,5	TOT	362,86	ROCCIA		SI
20	UGENTO SRL	D1 D3	55/2008 1361/2010	pedana camminamenti pedana legno con bar, wc spogliatoi docce posa ombrelloni e sdraio	420 340,22 1101,17	TOT	1861,39	96	0	
21	URSO Carmina	D2 D1	1221/2008 1315/2008	chiosco bar e zona d'ombra posa ombrelloni e sdraio posa natanti posa giostre e giochi ampliamento in profondita per ombrelloni e sdraio - spostamento chiosco	80 150 35 16,75 1718,25	TOT	2000	18,5	0	
22	VANTAGGIATO LUCIO (ex Dabbene Giovanna)	D2 SUBENTRO D3	1244/2008 1332/2009 1418/2011	chiosco bar e deposito zona d'ombra spogliatoio e servizi personali wc portatori handicap wc utenti spogliatoi passerella legno diversamente abili posa ombrelloni e lettini, pedalo e scialuppe salvataggio palo enel e conduttura idrica per allaccio agp ampliamento ombrelloni e lettini ampliamento passerella legno H	84,4 142 4,4 4,4 3,96 2,6 100 2210,24 1115,27 25	TOT	3692,27	72	0,3	
23	VILLAGGIO POSEIDONE (ex Albertini Cosimo)	SUBENTRO D2	108/2007 1298/2008	parco giochi campo tennis posa ombrelloni e sdraio gazebo	2100 1200 3865 49	TOT	7215	DATO NON PRESENTE 75 ml da ortofoto	22%	SI
24	IMMOBILIARE RIVA MARE (ex Stamerra Ippazio) pedalo	D2 SUBENTRO	1219/2008 1414/2011	sosta pedalo	63	TOT	63	9	0	
25	GARDENIA IMMOBILIARE	D2	1147/2007	posa ombrelloni e sdraio deposito e zona d'ombra spogliatoio posa scialuppe salvataggio posa pedalo allacciamento agp	1315 74 11 10 90 77	TOT	1577	100	4	
26	IL PUFFO SRL (Ex Ricchiuto Concetta)	D2 SUBENTRO	1258/2008 08/2012	chiosco bar pozzo nero area asservita scoperta area coperta con incannucciato	108,54 8,5 225,66 28	TOT	370,7	BAR SU STRADA	-4	
27	SCARCIA GIOVANNI	D2	1257/2008	area scoperta per tavoli a servizio della struttura commerciale privata	75	TOT	75	AREA NON INDIVIDUATA (RILIEVO NON FORNITO)	NON CONFRONTABIL E	NON CONFRONTABIL E
28	SCARCIA MARCO	D2 D1 D3 D3	1148/2007 49/2007 1360/2010 1293/2011	chiosco bar deposito 3 WC laboratorio cabine spogliatoio zona d'ombra posa ombrelloni e sdraio area pedalo area a servizio struttura balneare condotta allaccio AQP	20 4 11,8 11,2 10,65 128,3 1823 60 409,47 41,41	TOT	2519,83	60	-16	SI
29	FONTANELLE Sri	D2	1144/2007	chiosco bar zona ombra posa ombrelloni e sdraio	45,5 63,4 816,1	TOT	925	68,5	0	FUORI DEMANIO
30	CHIARILLO Salvatore	D2	1207/2008	chiosco bar area coperta	93,85 173,65	TOT	267,5	BAR SU STRADA		
31	CONGEDI Paolo (ex Prele Cosima)	D2 subentro	1368/2010 1388/2010	chiosco bar zona asservita campo bocce area giochi pedana adiacente bar	26,5 134,5 99 1027 96	TOT	1363	BAR SU STRADA	30%	
32	COSTA DEL SALENTO	D2 D3	1212/2008 1347/2009	chiosco con deposito infermeria bagni, docce, antibagni, spogliatoio zona d'ombra rampe di accesso posa ombrelloni e sdraio	38 5 27 174,82 48,68 2264,5	TOT	2558	107	0	
33	MGM Edilizia e Territorio	D2 subentro	1150/2007 7/2012	posa ombrelloni e sdraio specchio d'acqua	1630 3000	TOT	4630	62,5	11	
34	DELTA IMMOBILIARE HOLIDAY SRL (ex Cazzato Anna Maria)	D2 subentro D3	1153/2007 1227/2008 1365/2010	posa ombrelloni e sdraio chiosco posa ombrelloni e sdraio chiosco bar 3 servizi igienici 3 cabine spogliatoio 3 docce ombreggiamento chiosco giochi per i bambini pedana	596 4 596 20,09 8,64 4,68 2 44,6 39,4 4,59	TOT	720	30	17	SI
35	GAMA SRL (ex Games & Fun)	D1	39/2007	locale preparazione vivande con deposito chiosco bar locale pronto soccorso servizi personale spogliatoio disabili servizio pubblico posa ombrelloni e sdraio docce, serbatoi, aiuole zona ombreggiata	13 38,5 3,5 4,7 3,7 13,2 1360,6 125,9 33,5	TOT	1596,6	80		
36	LIDO NEREIDE	D2 D3	1203/2008 1289/2008	cabine in legno chiosco in legno locale tavola calda deposito campo bocce rotonda a mare coperta con struttura di facile rimozione posa ombrelloni e sdraio	17,9 26 50 30 45 98,5 1575	TOT	1882,4	80	9,5	



			5 max ombrelloni	118,6		
			campo beach volley	128		
			area a verde asservita	1256,04		
			posa ombrelloni e sdraio	499		
			TOT	3745,04		
37	ZONA FRANCA (ex Corciulo Addolorata)	D2 subentro	1214/2008 1339/2010	chiosco bar - trattoria	59,7	
				zona ombreggiata	100,5	
				1 cabina bagno + antibagno, 2 cabine spogliatoio, fossa imhoff e serbatoio idrico	5	25
				rampa di accesso	195,42	
				posa ombrelloni e sdraio	903,77	
				area di pertinenza	642,17	
				TOT	1912,56	
38	MEDIAVACANZE srl	D2	1151/2007	posa ombrelloni e sdraio	1875	60
39	ITGEST			MANCA CARTACEO Fronte mare da rilievo fornito 95 ml		2,5 NON CONFRONTABIL E
40	MOSCATELLO MARIA			MANCA CARTACEO Fronte mare da rilievo fornito 55 ml		NON CONFRONTABIL E

TABELLA LOTTI CONCEDIBILI DAL 01.01.2021:

DISTRIBUZIONE CONCESSIONI PER SB E SLS SU ARENILE SABBIOSO				
		MODULO	SUPERFICIE CONCESSIONE	TIPOLOGIA CONCESSIONE
N1	Lotto N1	50	1086,00	aree concedibili per SB ed SLS
N3	Lotto N3	50	1101,00	aree concedibili per SB ed SLS
N4	Lotto N4	50	1165,00	aree concedibili per SB ed SLS
N5	Lotto N5	75	1598,00	aree concedibili per SB ed SLS
N6	Lotto N6	50	1198,00	aree concedibili per SB ed SLS
N7	Lotto N7	75	1618,00	aree concedibili per SB ed SLS
N8	Lotto N8	75	2016,00	aree concedibili per SB ed SLS
N11	Lotto N11	100	1759,00	aree concedibili per SB ed SLS
N14	Lotto N14	50	2614,00	aree concedibili per SB ed SLS
N15	Lotto N15	75	2894,00	aree concedibili per SB ed SLS
N16	Lotto N16	100	2228,00	aree concedibili per SB ed SLS
N17	Lotto N17	125	3333,00	aree concedibili per SB ed SLS
N18	Lotto N18	150	6212,00	aree concedibili per SB ed SLS
N19	Lotto N19	75	3760,00	aree concedibili per SB ed SLS
N20	Lotto N20	125	6438,00	aree concedibili per SB ed SLS
N21	Lotto N21	100	3771,00	aree concedibili per SB ed SLS
N22	Lotto N22	50	1263,00	aree concedibili per SB ed SLS
N23	Lotto N23	100	4360,00	aree concedibili per SB ed SLS
N24	Lotto N24	100	2117,00	aree concedibili per SB ed SLS
N25	Lotto N25	100	2969,00	aree concedibili per SB ed SLS
N26	Lotto N26	150	4564,00	aree concedibili per SB ed SLS
N27	Lotto N27	125	3878,00	aree concedibili per SB ed SLS
N28	Lotto N28	50	1557,00	aree concedibili per SB ed SLS
N29	Lotto N29	75	4826,00	aree concedibili per SB ed SLS
N30	Lotto N30	75	2878,00	aree concedibili per SB ed SLS
N31	Lotto N31	25	885,00	aree concedibili per SB ed SLS
N32	Lotto N32	100	6055,00	aree concedibili per SB ed SLS
N33	Lotto N33	25	1768,00	aree concedibili per SB ed SLS
N34	Lotto N34	25	2143,00	aree concedibili per SB ed SLS
N35	Lotto N35	25	2244,00	aree concedibili per SB ed SLS
N36	Lotto N36	75	3170,00	aree concedibili per SB ed SLS
R1	Lotto R1	50	2687,00	aree concedibili per SB ed SLS (costa rocciosa)
R2	Lotto R2	50	2555,00	aree concedibili per SB ed SLS (costa rocciosa)
R3	Lotto R3	75	2133,00	aree concedibili per SB ed SLS (costa rocciosa)
R4	Lotto R4	75	3198,00	aree concedibili per SB ed SLS (costa rocciosa)
R5	Lotto R5	50	1835,00	aree concedibili per SB ed SLS (costa rocciosa)
R6	Lotto R6	50	1197,00	aree concedibili per SB ed SLS (costa rocciosa)
TOTALE		2775	101.073,00	
PARAMETRO DI CONCEDIBILTA' PER SB (40%)		2463,00		
PARAMETRO DI CONCEDIBILTA' PER SLS (24%)		1478,00		



ALLEGATO I

PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' AMBIENTALE

Prot. N. 7200 del 07/04/2017



Città di Ugento

Provincia di Lecce

AUTORITA' COMPETENTE – VAS del PCC

Tel.0833/555091- Fax 0833/556496 – Codice Fiscale 81003470754

www.comune.ugento.le.it

Protocollo N° 7200 del 07/04/2017

PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' AMBIENTALE

OGGETTO: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del **Piano Comunale delle Coste** del Comune di Ugento. Autorità procedente: Comune di Ugento (LE) – Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio - Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”) -

L'anno **2017**, addì **07** del mese di **aprile** in Ugento (LE), presso l'Ufficio Ambiente dell'Ente, sito in Piazza Adolfo Colosso n.1, l'Ing. Simona BRAMATO, quale Autorità Competente, giusta Decreto n.15 del 03 Settembre 2014, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Regionale n° 2273 del 13 ottobre 2001 è stato definitivamente approvato il Piano Regionale del Coste (P.R.C.), importante strumento di pianificazione dell'area costiera con il fine di dotarsi di uno strumento che detti le regole generali per migliorare la qualità dei servizi, meglio disciplinare gli interventi sulla costa, consentire un maggiore e migliore esercizio dei diritti di godimento dei beni demaniali con salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;

che il Piano Comunale delle Coste è lo strumento base per una programmazione finalizzata a migliorare e qualificare l'intera fascia costiera mediante interventi sulle aree demaniali, sia marittime che comunali, per la maggiore attrattività e fruizione turistica tramite la realizzazione di opere infrastrutturali quali punti di ristoro, discese a mare, parcheggi, percorsi pedonali, aree attrezzate per la sosta breve, pubblica illuminazione, ecc., allo scopo di aumentare il livello di competitività territoriale e valorizzare nel contempo le peculiarità del territorio, fermo restando la salvaguardia, la tutela e l'uso eco-sostenibile dell'ambiente;

che i Comuni, nel rispetto della L.R. 17/2006 come modificata dalla LR 14/2011, dovevano dotarsi dei Piani Comunali delle Coste (P.C.C.) che, nel rispetto delle regole di carattere generale contenute nel P.R.C., mediante studi ricognitivi, di approfondimento e specialistici, prevedessero la



zonizzazione delle aree per la libera fruizione e quelle da dare in concessione per stabilimenti balneari;

RILEVATO,

che con determinazione n.1383/2011 il Comune di Ugento avviava il percorso di formazione del PCC affidando i seguenti incarichi professionali:

- al Prof. Ing. Giancarlo Chiaia (codice fiscale CHIGCR61B27A662Q) è stato affidato l'incarico per la realizzazione di uno studio sulle dinamiche erosive del litorale di Ugento finalizzato alla stesura del Piano Comunale delle Coste;
- al Prof. Ing. Francesco Selicato (C.F. SLCFNC48E17F376D) ed all'Ing. Arch. Claudia Piscitelli (C.F. PSCCLD87B45A662A) l'incarico per la realizzazione di una analisi preliminare di inquadramento e caratterizzazione del litorale ugentino finalizzata alla stesura del Piano Comunale delle Coste;

che con determinazione n. 290 del 05/03/2012 è stato affidato all'Ing. Arch. Claudia Piscitelli l'incarico della progettazione del Piano delle Coste del Comune di Ugento ed al Prof. Ing. Francesco Selicato l'incarico della supervisore scientifica alla progettazione;

CONSIDERATO,

che in data 15 aprile 2013 presso la Sala Consigliare del Comune di Ugento si svolgevano due incontri della III commissione consiliare permanente con gli operatori della balneazione, durante i quali venivano illustrate e dibattute le problematiche attinenti alla redazione del Piano Comunale delle Coste (PCC) ed emergeva la necessità di disporre di una base ricognitiva dello stato delle concessioni demaniali. L'esito di tale ricognizione ha consentito di redigere alcuni elaborati grafici che pervenivano in data 8.08.2013;

che in data 12/08/2013 e sino al 30/09/2013 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente alcuni elaborati denominati "*documentazione ricognitiva preliminare*":

- File: accessibilità e parcheggi
- File: concessioni e linea di costa utile
- File: concessioni e linea di costa concedibile
- File: concessioni Ugento

al fine di ottemperare agli adempimenti amministrativi propedeutici alla redazione di studi specifici finalizzati alla individuazione di opere/interventi di risanamento costiero, dove tutti gli interessati potevano far pervenire le osservazioni e/o ulteriori informazioni entro e non oltre il 30 settembre 2013;

che con determinazione n. 1067 del 02/09/2015 si affidava al dott. Marco Dadamo di Cavallino l'incarico della redazione del rapporto preliminare di verifica nell'ambito della procedura di assoggettabilità a VAS del Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento secondo le modalità descritte dall'art.8 della L.R. n.44/2012;

che la Regione Puglia con l'emanazione della legge n. 17 del 10 aprile 2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", pubblicata sul BURP n. 53 del 15.04.2015, ha ridefinito la normativa regionale relativa alla tutela delle coste confermando sostanzialmente i contenuti dell'abrogato art. 4 della L.R. n. 17/2006 riguardanti l'iter di approvazione del piano comunale coste (P.C.C.);

che con Delibera di Giunta Comunale n.286 del 22/12/2015 il comune di Ugento adottava, ai sensi del II comma dell'art. 4 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015, il Piano Comunale delle Coste, così come redatto dall'Ing. Arch. Claudia Piscitelli, con la supervisione scientifica alla progettazione del Prof. Ing. Francesco Selicato, composto dai seguenti elaborati,



meglio dettagliati nell'allegato 1 (elenco elaborati):

- Relazione generale (ELABORATO C);
- Norme tecniche di attuazione (ELABORATO D);
- Elaborati cartografici, suddivisi in:
 - Tavole A: Elaborati di analisi;
 - Tavole B: Elaborati di progetto;
- Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità a VAS

gli elaborati del Piano sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in data 22.01.2016 e sino al 22 febbraio 2016 per la presentazione delle osservazioni.

VISTO che:

La Legge regionale del 14 dicembre, n. 44 *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”*, norma l'adeguamento dell'ordinamento regionale della Puglia alle disposizioni della Parte Seconda del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), per quanto concerne le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. assetto delle competenze in capo alla Regione e agli enti locali;
2. criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati;
3. regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne l'attribuzione delle competenze, l'articolo 4 della legge regionale in argomento, così come novellato dall'art. 10 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 (BURP n. 21 del 17/02/2014), oltre a definire i requisiti per l'individuazione dell'autorità competente in materia di VAS, stabilisce al comma 3: *“Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”*.

Il successivo comma 7-bis del succitato articolo stabilisce: *“I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”*

ai sensi dell'art.7 della L.R. Puglia n. 44/2012 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 **non esiste più l'obbligo della verifica di assoggettabilità di piani e programmi precedentemente alla loro adozione, mantenendo comunque ferma la definizione del completamento del procedimento di VAS, sia nel caso di non assoggettabilità, sia nel caso di assoggettabilità, comunque prima dell'approvazione definitiva.**

VISTO che:

con nota prot. 0002062 dell'1/02/2016 l'Autorità Procedente Arch. Nicola Pacella Coluccia, quale Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, dava avvio alla procedura di verifica



di assoggettabilità a VAS del PCC, con la trasmissione del Rapporto Preliminare di verifica e degli elaborati di piano all'Autorità Ambientale incaricata Ing. Simona Bramato per i successivi adempimenti;

con nota prot. 002463 del 04/02/2016 veniva avviata dall'Autorità Competente, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS secondo i disposti degli artt. 5 e 6 e dell'art. 8 comma 2, della L.R. n°44/2012 e s.m.i., la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
- Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità;
- Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
- Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità;
- Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce
- Autorità Idrica Pugliese

Che nel rispetto dell'art. 9 della L.R. n. 44/2012, il piano in oggetto è stato pubblicato sul sito www.comune.ugento.le.it

CONSIDERATO

Che con nota prot. 8670 del 16/12/2016, pervenuta presso il protocollo dell'Ente in data 19/12/2016 con prot. 0025297 in riscontro alla istanza di avvio della procedura di assoggettabilità di cui sopra, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto comunicava che il PCC del Comune di Ugento non dovesse essere assoggettato a VAS, in quanto le previsioni dello stesso risultavano compatibili con i valori paesaggistici dell'area in esame. La Soprintendenza nella nota in parola, altresì, elencava le prescrizioni di seguito elencate e finalizzare alla maggiore tutela dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area costiera oggetto di pianificazione:

- allontanare dalla costa le aree adibite o da adibire a parcheggio;
- verificare nell'area di scarsa profondità del litorale l'effettiva possibilità di concessione di alcuni lotti in riferimento alle reali situazioni dello stato di fatto (pressione antropica, fenomeni erosivi) e non alle ragioni di convenienza economica dettate dalla presenza di strutture ricettive;
- approfondire le strategie di azione per la trasformazione delle opere fisse presenti sulla fascia costiera in opere mobili valutandone la delocalizzazione;
- demandare agli approfondimenti successivi in scala adeguata l'esecuzione di una foto simulazione del litorale costiero comprensiva dei manufatti ammissibili sui lotti concedibili;



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "S.B." or similar, written over a light blue horizontal line.

- delocalizzare sulla scogliera parte delle aree concedibili con il fine di decongestionare il litorale sabbioso prevedendo principalmente l'installazione di minimi interventi stagionali quali ad esempio "solaria";
- siano fornite misure di mitigazione in merito all'eccessivo carico antropico, siano regolamentati e limitati gli accessi tra i varchi dunali con attenzione alla ricostruzione del cordone dunali e siano messe in atto azioni di tutela per contrastare i fenomeni erosivi.

Infine, relativamente agli aspetti archeologici, la Soprintendenza evidenziava la necessità di integrare il Piano ed il Rapporto Ambientale Preliminare con la Valutazione degli Impatti archeologici (VIARCH), anche subacquei, che interessano il litorale ugentino e con la realizzazione di una Carta del Rischio, da redigersi da parte di archeologici esterni all'Amministrazione di idonea formazione e comprovata esperienza in lavori analoghi e da produrre in copia cartacea e digitale.

Che con note prot. 18991 - 294-del 24/03/2016 e prot 70359 -294- del 24/11/2016 l'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, in ultimo esentava il Comune di Ugento dalla procedura di VAS a condizione che si rispettassero le prescrizioni elencate nella Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia Ufficio VIA VINCA della Regione Puglia N. 104 del 28.06.2016 concernente la esclusione del PCC dalla procedura di Valutazione appropriata della VINCA e nello specifico:

1. habitat 1110 (Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina) - 1170 (Scogliere):
 - ✓ obbligo di predisporre eventuali punti di ancoraggio in aree a bassa Sensibilità ambientale. A tale Scopo dovranno essere selezionati siti ricadenti su specifiche lagune in forma di catini di sabbia, in idoneo intervallo batimetrico, su aree omogenee o insiemi disgiunti tali da coprire una superficie totale compatibile con le esigenze di fruizione degli ancoraggi. Sono escluse dal divieto le unità navali che effettuano attività di pesca professionale o attività istituzionali di ricerca scientifica o monitoraggio ambientale;
 - ✓ obbligo di predisporre eventuali punti di ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale. I siti candidati, prescelti secondo le specifiche generali comuni ai siti di ancoraggio, dovranno essere allestiti con ormeggi a basso impatto ambientale, provvisti di opportuni jumper per sollevare le catenarie dal fondo e con corpi morti collocati in specifiche lacune sabbiose;
2. habitat 1150* (Lagune costiere):
 - ✓ lungo le sponde dei corpi d'acqua il transito di pedoni deve avvenire esclusivamente lungo i percorsi stabiliti. Il transito di autoveicoli è consentito solo ai residenti, ai mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e altri da loro autorizzati. Lungo le sponde dei corpi d'acqua non è consentita la Sosta prolungata di mezzi a motore;
3. habitat 1170:
 - ✓ divieto di effettuare la pesca a strascico all'interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat, anche se ricadenti a profondità superiore a 50 metri di profondità;
4. habitat 1120* (Praterie di Posidonia):
 - ✓ divieto di ancoraggio sui fondi coperti da praterie a *Posidonia oceanica*. Sono fatti salvi gli ancoraggi effettuati con sistemi ecompatibili (tipo Harmonv), consistenti nel posizionamento di un dispositivo che si avvita sui fondali manualmente, secondo quanto prescritto nelle "Linee guida per la realizzazione di Campi Ormeggio per la nautica", predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2006). Predisposizione di punti di ancoraggio/ormeggio in aree a bassa



sensibilità ambientale;

5. habitat 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine):
 - ✓ promuovere la formazione dedicata ai gestori dei lidi riguardo le corrette pratiche di manutenzione delle spiagge;
6. habitat 1410 (Pascoli inonati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)), 1420 (Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*):
 - ✓ al fine di Conservare il Carattere stagionale, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri la durata del periodo di inondazione;
7. habitat 1410:
 - ✓ divieto di realizzare parcheggi per mezzi motorizzati;
8. habitat 2110 (Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*):
 - ✓ divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione ambientale e gli studi/monitoraggi;
 - ✓ divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali;
 - ✓ eventuali operazioni di pulizia manuale delle dune da rifiuti solidi di origine antropica devono essere eseguite esclusivamente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo, quando la sabbia è umida e la duna è più consistente;
 - ✓ realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri, recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili, collocazione di cartellonistica informativa e di divieto ecc);
 - ✓ realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica (es. viminate basali, recinzioni frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali ecc.), anche mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti da eventuali opere di dragaggio dopo averne verificata l'idoneità (devono essere utilizzati materiali di provenienza, granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento);
 - ✓ per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione, utilizzo di mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati;
9. 2230 (Dune con prati dei *Malcolmietalia*) - 2240 (Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua):
 - ✓ divieto di eseguire opere che comportino l'eliminazione dello strato erbacea o il ricoprimento del suolo e che perciò compromettano la persistenza dell'habitat o la sua naturale evoluzione. Sono fatti salvi interventi finalizzati al ripristino ecologico dei tipi di habitat 2250* (Dune costiere con *Juniperus* spp.) e 2260 (Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*).
10. 2250* - 2260:
 - ✓ divieto di accesso di veicoli a motore.
11. 2230 - 2240 - 2250* - 2260:
 - ✓ realizzazione di passerelle sopraelevate in materiali eco-compatibili.
12. 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*):
 - ✓ al fine di conservare il carattere stagionale dell'habitat, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri il regime idrologico dei corpi d'acqua;



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "S" followed by a stylized flourish.

- ✓ divieto di ripulire il fondo dei corpi d'acqua;
 - ✓ l'uso di draghe e di attrezzi analoghi è consentito solo in azioni non ordinarie di ripristino ecologico di siti danneggiati;
 - ✓ lo sfalcio delle sponde è consentito per motivi di conservazione del biotopo (ad esempio, nel caso di particolare invasività di *Phragmites australis*), oppure per motivi inerenti la sua fruizione; in quest'ultimo caso l'intervento deve essere limitato alla superficie strettamente necessaria. Il materiale vegetale eliminato deve essere allontanato dal sito;
13. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa e sulle formazioni dunose presenti. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;
 14. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;
 15. per l'allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste;
 16. siano messe in atto azioni di tutela e ricostituzione della vegetazione riconducibile all'asserita presenza dell'aggruppamento a prevalenza di *Ammophila arenaria* L. Tali lavori dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica nella Regione Puglia";
 17. sia approfondito lo studio degli habitat marini con i risultati del Progetto BIOMAP (biocostruzioni marine) e, in assenza di informazioni più recenti, con quelli dell'inventario della Posidonia oceanica del 2006;
 18. siano fornite risposte (ipotesi di intervento, misure di mitigazione, ecc.) in merito all'eccessivo carico antropico. Inoltre, deve essere verificata la possibilità di aumentare la superficie di spiaggia da lasciare a disposizione per persona, in considerazione della presenza di erosione e/o di habitat tutelati, come riportato nel documento "Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere" della Regione Sardegna richiamato dal Piano;
 19. deve essere verificata la possibilità di interdire l'area alla balneazione o prevederne la specifica regolamentazione in località Fontanelle tenuto conto dei fenomeni erosivi in atto;
 20. deve essere verificata la possibilità di acquisire informazioni e dati relativi alla gestione dei sedimenti (ripascimenti stagionali e non, dragaggio dei canali e dei bacini, accumuli in area portuale, ecc.) o, ancora, in relazione alle spiagge (analisi delle variazioni della linea di riva riferita ad anni più recenti, valutazioni anche quantitative delle zone in accrescimento/in erosione, ecc.). Si ritiene utile acquisire informazioni, anche mediante idonea cartografia, circa la gestione, anche futura, delle banquettes presenti in quantità considerevoli sul litorale di Ugento. Deve essere verificata la possibilità di diminuire il numero dei varchi attualmente presenti tra le dune e dei vicini parcheggi;
 21. deve essere approfondita l'analisi delle aree da destinare a parcheggi di importanza strategica per lo sviluppo del Parco Regionale.

Infine, nella già citata nota prot 70359 -294- del 24/11/2016, l'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Lecce ribadiva il rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- ✓ In considerazione delle pressioni stagionali esercitate sul litorale dalle infrastrutture turistico – ricettive, dalle infrastrutture di trasporto per terra e per mare, dalle aree a parcheggio a servizio delle spiagge, siano fornite risposte in merito all'eccessivo carico antropico e individuate concrete azioni mitigative che il P.C.C., nell'ambito dei propri obiettivi e



finalità, possa porre in essere per la corretta gestione ambientale di tali pressioni e la promozione dello sviluppo sostenibile del litorale.

Che con nota prot. n. 1032 del 07/03/2016 pervenuta presso il protocollo dell'Ente in data 08/03/2016 con prot. n. 4703, l'Autorità Idrica Pugliese in riscontro alla istanza di avvio della procedura di assoggettabilità comunicava la non necessità di assoggettare a VAS il PCC del Comune di Ugento. Nella nota in parola l'Autorità Regionale, altresì, comunicava che l'attuazione del PCC non potrà in alcun modo pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture di acquedotto, di fognatura e di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato, attualmente già programmate, ovvero ancora da prevedere nel rispetto del Piano d'Ambito vigente (P.d'A. 2010-2018), ferme restando le necessarie verifiche di compatibilità e autorizzative, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia paesaggistica ed ambientale. In questo senso, deve intendersi che le prescrizioni ed i vincoli previsti dal PCC per le infrastrutture localizzate nell'area di competenza, possano essere oggetto di deroga ove trattasi di opere pubbliche o di pubblica utilità nella competenza del Servizio Idrico Integrato e coerenti con la programmazione regionale, in particolare con il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). Infine l'Autorità in parola riportava nella predetta le seguenti prescrizioni/osservazioni:

- ✓ in merito all'elaborato D: "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE", si suggerisce di inserire o meglio definire una norma relativa alla realizzazione di interventi che comportino una riduzione del naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato. In particolare, al fine di garantire la qualità delle acque marine, sarà necessario individuare, in fase progettuale, sia quantitativamente che qualitativamente, tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso.
- ✓ relativamente al calcolo della linea di costa utile (LU), risultata pari a 5657,71m, si evidenzia che a pag.36 del "Rapporto Preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS" e a pag.64 dell'elaborato C: "RELAZIONE GENERALE DI PIANO", viene individuato il "limite massimo di fronte mare destinato a Spiaggia Libera concedibile per SLS (24% di LU): 1874 ml". Quest'ultimo valore risulta superiore al limite del 24% di LU pari a 1357,85m come correttamente riportato a pag.65 e a pag.74 dell'elaborato C: "RELAZIONE GENERALE DI PIANO", nella "Tabella 6 Quantificazione della linea di costa utile, concessa e concedibile" e nella "Tabella 7 Aree concedibili per SB ed SLS su arenile sabbiosa (denominate N) e per altri usi (denominate A) dal 01.01.2021". A tal proposito sarebbe opportuno un allineamento tra i dati riportati nel PCC;
- ✓ si nota che nel paragrafo 4.7 del "Rapporto Preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS", in particolare a pag.44 e all'ottavo rigo, si fa erroneamente riferimento alla tav. B3 invece della tav. B4
- ✓ si evidenzia che nella "Tabella 19: Interazione tra i potenziali impatti del PCC ed i comparti ambientali", a pag.100 del "Rapporto Preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS", manca una valutazione del potenziale "aumento del consumo di risorse idriche" e "aumento della produzione di acque reflue", indicati nella "Tabella 18: Tabella di valutazione degli impatti potenziali attesi" del medesimo elaborato. A tal proposito sarebbe opportuno inserire nel PCC opportune precisazioni;



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GJ".

- ✓ come evidenziato a pag.51 dell'elaborato C: "RELAZIONE GENERALE DI PIANO", capitolo 7, paragrafo "individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti", nello studio presentato manca "l'individuazione esatta delle opere di urbanizzazione (reti di adduzione acqua potabile, fognarie e similari)";
- ✓ A pag.75 del "Rapporto Preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS" viene indicata la presenza nel territorio comunale, in località "Burgesi", di un impianto complesso di trattamento degli RSU residuali provenienti dalla raccolta differenziata. Allo stesso modo sarebbe opportuno indicare anche la presenza dell'impianto di depurazione e del relativo recapito finale a servizio dell'agglomerato di Ugento.

Che con nota prot. n. 3373 del 10/03/2016 pervenuta alla PEC dell'Autorità Procedente dell'Ente urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it in pari data, l'Autorità di Bacino della Puglia in riscontro alla istanza di avvio della procedura di assoggettabilità non indicava la necessità di assoggettare a VAS il PCC del Comune di Ugento. Rilevava che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale comunale emerge che le aree indicate nei quadri conoscitivi sono sottoposte a vincoli PAI di varia natura (PG1- PG2-PG3-alvi fluviali) per i quali non si fa menzione nel Rapporto Preliminare; inoltre a pag. 86 del predetto elaborato si dichiara l'inesistenza di vincoli PAI. Prendeva atto che le NTA del PCC prevedono all'art 33 rubricato "aree vincolate" la richiesta di parere preventivo per le aree sottoposte a vincoli sovraordinati senza tuttavia citare esplicitamente i vincoli prima indicati con riferimento al PAI vigente. Inoltre, coerentemente, le tavole B1 (Individuazione della linea di costa utile ed aree con divieto assoluto di concessione) e B2.1 (zonizzazione della fascia demaniale) escludono le aree caratterizzate da pericolosità PG3. Infine l'Autorità in parola riportava nella predetta le seguenti prescrizioni/osservazioni:

- ✓ si ritiene comunque necessario adeguare il quadro conoscitivo con la messa in evidenza delle aree vincolate dal PAI sovrapposte con la zonizzazione di Piano, allo scopo di rendere immediatamente manifesta e comprensibile la compatibilità delle attività connesse alla tipizzazione del PCC con il PAI.

CONSIDERATO altresì,

ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

con nota della Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot. 2162 del 28/02/2014, pervenuta presso il protocollo dell'Ente in data 04/03/2014 si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con L.R. n.4 del 12 Febbraio 2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/2011, alla L.R. n.44/2012 e alla L.R. n.19/2013" e secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 i procedimenti succitati "avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma,



sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;

con deliberazione di giunta comunale n. 165/2014 si procedeva all'individuazione all'interno del personale in organico presso l'amministrazione comunale di una figura professionale con adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nelle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;

con la soprarichiamata deliberazione si dava atto che l'individuazione della figura succitata sarebbe avvenuta attraverso un decreto sindacale;

con decreto del Sindaco del Comune di Ugento n.15 del 03 settembre 2014 si individuava e nominava l'Ing. Simona BRAMATO a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VIA e VAS;

nelle more della nomina della Commissione Locale per il Paesaggio e del nuovo RUP con le competenze attribuitegli dal Regolamento, veniva confermato l'incarico di Autorità Competente all'ing. Simona Bramato nel frattempo in organico ad altra amministrazione.

ATTESO

Che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- ✓ l'Autorità Procedente è il Comune di Ugento – Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio;
- ✓ l'Autorità Competente l'Ing. Simona BRAMATO;
- ✓ il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Comune di Ugento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio comunale, nonché sul BURP della Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell'ufficio VAS regionale ai sensi del comma 5, art.8 della L.R. n. 44/2012;

CONSIDERATO che

le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti devono consentire all'Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come stabilito all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006;

VALUTATI

gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede, nelle sezioni seguenti, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano delle coste del Comune di Ugento sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte I del D.Lgs. 152/2006 dei contenuti dell'allegato II alla direttiva dell'Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute

VERIFICATA

con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione, sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato:



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "S.B." or similar.

DESCRIZIONE DEL PCC

Il Piano Comunale delle Coste (PCC), si pone l'obiettivo fondamentale di definire gli assetti fondamentali della zona costiera del Comune di Ugento, per la definizione di un futuro sviluppo "sostenibile" del litorale che tenga conto delle peculiarità intrinseche (ambientali e socio-economiche) che caratterizzano l'area di cui il piano tratta.

Il PCC, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. del 23 Giugno 2006, n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", dagli indirizzi contenuti nelle norme tecniche di attuazione ed indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste del Piano Regionale delle Coste del D.G.R. 2273 del 13 ottobre 2011, dagli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste", nonché dalle "Istruzioni tecniche per la redazione del piano comunale delle coste" (approvate dall'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia il 6 dicembre 2011), intende:

- Tutelare e salvaguardare la fascia costiera, garantendo un corretto equilibrio fra la salvaguardia delle peculiarità ambientali presenti e lo sviluppo socio – economico del litorale;
- Razionalizzare e regimentare l'attuale uso del demanio marittimo;
- Garantire la libera fruizione del demanio marittimo;
- Promuovere uno sviluppo sostenibile del litorale; In particolare, il Piano si pone l'obiettivo specifico di:
- Disciplinare la trasformazione del demanio marittimo, regolamentando la situazione esistente, mediante l'individuazione di specifiche modalità per il rilascio delle concessioni;
- Individuare la consistenza, la distribuzione e l'ubicazione dei lotti concedibili;
- Individuare meccanismi di gestione delle concessioni che siano più flessibili e che garantiscano la salvaguardia ambientale;
- Promuovere la realizzazione di interventi eco compatibili sul litorale, con il fine di garantire uno sviluppo sostenibile all'intero tratto costiero ugentino;
- Definire le strategie di azione per la trasformazione delle opere fisse presenti sulla fascia costiera in opere mobili;
- Migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale;
- Strutturare e migliorare le modalità di accesso alla zona costiera, individuando possibili aree da destinare a parcheggio in zone meno impattanti dal punto di vista ambientale;
- Garantire trasparenza sull'attuale stato delle concessioni insistenti sull'area demaniale;
- Garantire la libera fruizione del demanio costiero;
- Provvedere ad definire meccanismi di monitoraggio che tengano conto della continua evoluzione del litorale e garantiscano una maggiore flessibilità al piano stesso;

Stante la complessa situazione in cui versa il territorio costiero comunale (presenza di una marcata erosione in località Fontanelle, presenza di un numero elevato di concessioni balneari, assenza in alcuni tratti di dividente demaniale, problemi di accessibilità, elevata dinamicità costiera, ecc.), nel PCC del Comune di Ugento sono state individuate soluzioni idonee con il fine di minimizzare gli impatti e, al tempo stesso, di adeguare, la situazione attuale alla normativa specifica, nel tentativo di migliorare le condizioni di fruibilità pubblica, salvaguardando al contempo le molteplici componenti ambientali di importanza strategica che caratterizzano il territorio comunale. Il Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale (ELABORATO C);
- Norme tecniche di attuazione (ELABORATO D);
- Elaborati cartografici, suddivisi in:
 - Elaborati di analisi (tavole A);



- Elaborati di progetto (tavole B);

Il PCC presenta i contenuti minimi così come individuati nelle “Istruzioni operative necessarie alle presentazioni dei Piani Comunali delle Coste”, approvate dall’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia il 6 dicembre 2011. Di seguito è riportato l’elenco degli elaborati grafici che costituiscono il presente PCC:

tav. A1	CLASSIFICAZIONE NORMATIVA SECONDO PRC
tav. A2.1	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
tav. A2.2	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA (COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI)
tav. A2.3	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA (AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI)
tav. A2.4	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE
tav. A3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI TERRITORIALI
tav. A4	MORFOLITOLOGIA COSTIERA E CARATTERIZZAZIONE DELLA COSTA
tav. A5.1	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: CLASSE DI UTILIZZAZIONE
tav. A5.2	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: TIPOLOGIA DI UTILIZZAZIONE
tav. A5.3	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA
tav. A6	INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE FISSE E RECINZIONI ESISTENTI
tav. A7	INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI ACCESSO E DI PARCHEGGIO ESISTENTI
tav. B1	INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI COSTA UTILE E AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE
tav. B2.1	ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE: CONCESSIONI IN ESSERE PROROGATE AL 31.12.2020 E NUOVI LOTTI CONCEDIBILI PER SLS
tav. B2.2	ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE: AREE CONCEDIBILI PER SB E/O SLS A DECORRERE DAL 01.01.2021
tav. B3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VINCOLATE
tav. B4	INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO AL DEMANIO
tav. B5	VALENZA TURISTICA

Classificazione normativa del litorale

L’art.6 delle NTA del Piano Regionale delle Coste definisce due indici qualitativi che descrivono in 3 classi la sensibilità all’erosione costiera (CRITICITA’) e la presenza di elementi di alto valore storico – ambientale (SENSIBILITA’). La loro combinazione fornisce nove livelli di classificazione delle aree costiere, che di seguito vengono elencate

1. C1.S1 C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
2. C1.S2 C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
3. C1.S3 C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
4. C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
5. C2.S2 C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;



[Handwritten signature]

6. C2.S3 C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
7. C3.S1 C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
8. C3.S2 C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
9. C3.S3 C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

Per ognuno di questi livelli sono state definite delle norme specifiche di attuazione, che si riferiscono principalmente ad una limitazione al rilascio di concessioni per le tipologie di criticità all'erosione ed una regolamentazione della tipologia di concessione per le classi di sensibilità ambientale. All'interno del Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento, è stato riportato la classificazione derivante dal sovraordinato PRC. Nella tavola A1 del Piano sono spazializzati gli indici di criticità all'erosione lungo la costa ugentina. I tratti di costa rocciosi ubicati rispettivamente a Sud di Lido Marini ed a nord della marina di Torre San Giovanni risultano stabili e presentano un indice di criticità all'erosione basso - C3 e dei livelli di sensibilità ambientale medio - bassi (indice di sensibilità ambientale S2-S3). I litorali sabbiosi sono caratterizzati invece da indice di criticità all'erosione medio (C2) o, nel caso della spiaggia di *Fontanelle e di quella a Nord di Torre Mozza, alto (C1)*. Tali aree che risultano tra quelle a maggior valenza economica ed ambientale (presenza dell'area SIC e del Parco "Litorale di Ugento") risultano essere le parti più critiche dell'intero litorale. Il confronto fra 2005 e 2010, nonché l'osservazione delle dinamiche costiere recenti, testimonia un maggiore accumulo di sedimenti a Nord, mentre nelle zone a sud dei pennelli, vi è stato un peggioramento del fenomeno erosivo (Figura 1).



Figura 1: Evoluzione della costa dal 1955 al 2005: in rosso sono segnalate le superfici in arretramento

Di seguito si riporta la

Tabella 1 esplicitativa del Piano circa la situazione "normativa" attuale, relativa al litorale di Ugento, suddivisa per classi di CRITICITA' e SENSIBILITA' AMBIENTALE.

Tabella 1: Classificazione normativa sul litorale di Ugento

<i>SIGLA</i>	<i>CRITICITA' ALL'EROSIONE</i>	<i>LUNGHEZZA TRATTO DI COSTA ESPRESSA IN METRI</i>	<i>PERCENTUALE</i>
C1	Alta	1762.65	14%
C2	Media	4308.57	33%
C3	Bassa	6844.25	53%
TOTALE		12915,46	100%

<i>SIGLA</i>	<i>SENSIBILITA' AMBIENTALE</i>	<i>LUNGHEZZA TRATTO DI COSTA ESPRESSA IN METRI</i>	<i>PERCENTUALE</i>
S1	Alta	2416.60	19%
S2	Media	7503.09	58%
S3	Bassa	2995.78	23%
TOTALE		12915,46	100%

Le attività di ricognizione e raccolta dati del Piano

Il PCC del Comune di Ugento nell'ambito della ricognizione fisico – giuridica della fascia demaniale marittima, ha provveduto alla individuazione delle “*aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale*”, facendo riferimento alle tipologie individuate dal Piano Regionale delle Coste. Nello specifico la costa concessa risulta essere pari a 2480 m, distribuita maggiormente sul litorale sabbioso, che presenta una lunghezza complessiva di circa 6970 m; tale dato risulta indicativo dell'attuale grado di sfruttamento della costa ugentina. Dall'analisi delle concessioni presenti su arenile, si denotano situazioni di forte criticità (tratti inferiori a 15 m, tratti di concessione demaniale fuori dall'area di competenza demaniale, tratti in acqua, tratti interessanti cordoni dunali), che sono state oggetto di approfondito studio e valutazione nella fase progettuale del Piano e di quella del presente rapporto preliminare. Per garantire una migliore interpretazione della situazione attuale, lo strato informativo afferente alla tav. A6 del Piano, ha individuato tutte le strutture presenti su fascia demaniale; nel caso specifico, sono state considerate “strutture fisse” anche gli stabilimenti balneari, che, al termine della stagione balneare non sono stati rimossi. Il sistema delle strutture insistenti su demanio marittimo è stato diviso in 5 classi, a loro volta ulteriormente specificate:

- Edificato: edificio civile, torre;
- Opere di urbanizzazione: area giochi, pertinenze, sottopassaggi;
- Opere legate all'uso turistico dell'area demaniale: area sportiva, gradonate, rampa di discesa a mare, scala, struttura balneare, tettoia, vialetto pedonale;
- Opere portuali e di difesa: porto, pennello, molo;
- Recinzioni esistenti: muretto, recinzioni

Il Piano Comunale delle Coste, utilizzando tecniche di fotointerpretazione su ortofoto (ortofoto 2006 e 2010) ha, altresì, individuato e mappato le aree adibite a parcheggio e tutti gli attraversamenti presenti lungo il cordone dunale. La mancanza di una strategia univoca di gestione del turismo balneare sostenibile determina la presenza di numerosi parcheggi retrodunali e camminamenti che frammentano gli habitat dunali (Figura 2).



SR




Figura 2: Mappa degli attraversamenti del cordone dunale

Zonizzazione del demanio : individuazione della linea di costa utile

Nell'ambito del PCC del Comune di Ugento è stata individuata la linea di costa utile, ovvero quella "porzione di costa al netto della parte non utilizzabile o non fruibile ai fini della balneazione ai sensi dell'art. 16 - comma 1 - della Legge regionale 17/2006 e s.m.i.". In coerenza con quanto previsto dalle linee guida interpretative regionali, sono state escluse dal calcolo della costa utile, oltre le aree con divieto assoluto di concessione ai sensi della normativa soprarichiamata, anche quelle parti di costa non fruibili ai fini della balneazione. La costa rocciosa rientra fra queste categorie, in quanto questa non garantisce la piena fruibilità della balneazione, intesa come accessibilità totale allo specchio d'acqua. Ai fini del calcolo della linea di costa utile per il PCC si specifica che:

- Sono state escluse dalla linea di costa utile tutte le aree in cui non si era in presenza di dividente demaniale ovvero i casi in cui questa fosse molto prossima alla linea di costa, se non addirittura coincidente con la stessa. Tali aree, di fatto, non risultano pianificabili in quanto di fatto trattasi di aree "private".
- Sono state escluse le aree con profondità inferiore ai 15 m, laddove non esistevano condizioni di accessibilità ritenute indispensabili per poter dare un valore economico all'arenile concesso (l'art 5.2 delle NTA del PRC specifica infatti che è prevista la deroga per tratti inferiori a 15 m qualora si è in presenza di "particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia"; sulla base di tale assunto si è potuto andare in deroga per alcuni tratti, di lunghezza limitata che presentavano condizioni di accessibilità favorevoli allo sfruttamento economico della stessa fascia costiera).
- Si è considerata costa utile, l'intero tratto di spiaggia antistante il camping "Riva di



Ugento” (Figura 3), sebbene questo tratto non presenti, oggi, condizioni di accessibilità necessarie ai fini della definizione di costa utile. Ciò comporta perciò la necessità che l’Amministrazione comunale provveda a garantire l’accessibilità a tale tratto (si ricorda, infatti, che il PCC non può intervenire modificando il regime d’uso dei suoli, ma può soltanto fornire indicazioni sulla corretta e auspicabile gestione sostenibile del litorale);




Figura 3: Spiaggia antistante il Camping Riva di Ugento

In termini normativi, esiste una sottile differenza fra il parametro “linea di costa utile” e quella che è l’effettiva linea di costa concedibile. Infatti a differenza della linea di costa utile, sulla base dell’art.6 delle NTA del PRC, “le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali”; in particolare, nelle zone classificate quali C1 “è vietato il rilascio di nuove concessioni... fino a quando sia stata accertata – attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi”. Nel caso specifico di Ugento la linea di costa “utile” differisce dalla linea di costa “concedibile” per circa 390 ml. In particolare, avendo una lunghezza di costa utile (LU) pari a 5657 ml, risultano automaticamente individuati i limiti di “concedibilità” così come fissati dall’art 3 delle NTA del PRC:

- Limite massimo di fronte mare concedibile per SB (40% di LU): 2263 ml;
- Limite massimo di fronte mare destinato a Spiaggia Libera concedibile per SLS (24% di LU): 1874 ml;

Definizioni di aree concedibili con finalità turistico-ricreative su arenile sabbioso destinate a SB e/o SLS

Ai sensi dell’art. 14 comma 9 della L.R.17/2015, il PCC salvaguarda le concessioni in essere, nella loro consistenza (superficie e fronte mare) fino alla scadenza del termine della proroga di cui all’art.1, comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla L.26/2/2012 n.25, fatte salve eventuali modifiche alla suddetta consistenza ai sensi dell’art. 45 del Codice della Navigazione, ovvero i concessionari possono richiedere, dunque, nel caso in cui l’attuale configurazione della



fascia costiera abbia causato un forzato restringimento dell'area concessa, fermo restando il fronte mare della concessione in essere, la riduzione del canone concessorio, fornendo il rilievo celerimetrico relativo all'effettiva area da essi attualmente utilizzabile, e secondo le procedure di rinnovo previste dalla legge. Per quanto concerne i tratti di costa classificati dal PRC come zone a criticità elevata C1, si è valutata in sede di PCC, tramite raffronto tra ortofoto, la tendenza evolutiva storica della linea di riva dal 2006 al 2012. Come rappresentato nell'Elaborato B2.1, la valutazione ha permesso di effettuare una distinzione tra i tratti di costa C1 che presentano una condizione della costa rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi abbastanza stabile e i tratti di costa C1 che presentano la tendenza evolutiva storica della linea di riva ancora variabile. Con riferimento alle concessioni ricadenti nel primo caso, ossia in zone classificate C1 secondo il PRC e in cui la tendenza evolutiva storica della linea di riva si possa ritenere stabile, ai concessionari è data possibilità di effettuare operazioni stagionali di Gestione del litorale, consistenti nel trasferimento di sedimenti, utilizzando "prelievi di ridotta entità" dai primi fondali antistanti, alla profondità di almeno 3 mt, nella misura di 20 mc per ogni metro lineare di spiaggia e comunque di entità inferiore a 5000 mc, secondo quanto specificato nella Circolare 9388 del 13.05.2010 del Demanio Marittimo della Regione Puglia, previa acquisizione del nulla osta del parco e di tutti i pareri previsti per legge. Con riferimento alle concessioni in essere n. 25-29-39 (Elaborato B 2.1, Figura 4) ricadenti in zone riconducibili al secondo caso, ossia classificate C1 secondo il PRC e che presentano fenomeni erosivi tutt'ora in atto, ai concessionari è data possibilità:

- di mantenere la concessione in essere, rilevandone l'effettiva consistenza in funzione dell'attuale configurazione fisica della costa, al fine della rideterminazione del canone concessorio; in tal caso il concessionario dovrà fornire il rilievo celerimetrico dell'area e compilare la modulistica necessaria secondo le procedure di legge.

ovvero

- Di richiedere la delocalizzazione della concessione in essere nei corrispondenti lotti concedibili 25D – 29D – 39D, individuati nell'elaborato B2.1, mantenendone l'attuale consistenza in termini di fronte mare ed estendendosi per la profondità disponibile.




Figura 4: Concessioni in essere n. 25-29-39 (Elaborato B 2.1) ricadenti in zone classificate C1 secondo il PRC e che presentano fenomeni erosivi tutt'ora in atto

Definizione delle aree concedibili con finalità turistico ricreative su arenile sabbioso destinate a SB e/o SLS a decorrere dal 01.01.2021

Ai sensi dell'art 8.1 delle NTA del PRC, il PCC individua all'interno dell'area corrispondente alla costa utile i "lotti concedibili" secondo "moduli non frazionabili di Fronte Mare (FM)", da poter dare in concessione a mezzo di bando pubblico a partire dallo scadere della proroga concessa alle concessioni in essere (31.12.2020). Per poter utilizzare un fronte di lunghezza pari a 150 ml, corrispondente al massimo concedibile da PRC, è stato utilizzato un modulo minimo pari a 25 ml. La configurazione morfologica, nonché la superficie di ciascun lotto concedibile è stata individuata tenendo conto che:

- È assolutamente vietato interessare l'ambito dunale (habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat);
- Vanno rispettate le fasce di rispetto previste dal PRC in generale e dal PCC (così come normate dall'art.12 delle NTA del PCC).

I nuovi lotti individuati sono stati progettati con lo scopo di non interessare il cordone dunale anche laddove lo stesso risulta, oggi, compromesso o quasi inesistente. Rispetto alla lunghezza totale della Costa Utile, il PCC individua un fronte mare concedibile pari a circa il 50% del totale (ossia 2825 ml su 5657.71 ml di costa utile) da destinare a SB (nella misura massima del 40% del totale della costa utile) e/o SLS, percentuale inferiore al 64% massimo consentito alla sommatoria di SB e SLS dal PRC. Nello specifico, di questo totale di 2825 ml concedibili, può essere destinato a SB una percentuale massima pari all'80%, pari a 2263 ml, in modo da soddisfare il parametro di legge che prevede che il fronte mare destinato a SB sia pari ad un massimo del 40% rispetto alla lunghezza della costa utile. La restante parte concedibile (20%) dovrà essere necessariamente destinata a SLS. Si specifica, in ogni caso, che anche all'interno dell'80% potenzialmente concedibile per SB, possono essere reperite concessioni da destinare a SLS, in ogni caso da preferire a SB. In ciascun caso devono essere ben definite le modalità di accesso pubblico e i relativi parcheggi pubblici, di servizio ai lotti oggetto di concessione, come condizione imprescindibile per il rilascio delle concessioni stesse. Il posizionamento dei lotti in concessione è stato determinato sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- Massimizzare la fruibilità pubblica, specie negli ambiti costieri più vicini ai centri urbani;
- Vicinanza dei lotti concedibili agli accessi esistenti pubblici o da rendere pubblici, in modo da non compromettere ulteriormente le aree a ridosso del demanio con nuove viabilità e accessi, specie con riferimento agli ambiti dunali;
- Garanzia di manutenzione e gestione della fascia demaniale, favorita anche dall'alternanza tra spiaggia libera e lotti concessi, i concessionari dei quali saranno obbligati secondo le NTA a mantenere anche le aree immediatamente contigue al lotto concesso loro nella misura di 20 mt o 40 mt per lato (Art.42 NTA PCC);
- Equilibrio in termini quantitativi e qualitativi tra lotti concedibili e spiagge libere, in modo da permettere agli utenti di poter fruire di tutti gli ambiti della costa ugentina, scegliendo liberamente se usufruire di servizi a pagamento o della spiaggia libera;
- Quadro totale delle aree concedibili all'incirca pari all'esistente, in modo da permettere lo sviluppo delle attività economiche legate alla balneazione in ugual modo rispetto alla situazione attuale;
- Predilezione per il posizionamento di lotti concedibili in aree extraurbane accessibili ed in aree attualmente poco fruite in modo da valorizzarle e distribuire in modo meno



- puntuale e più equamente distribuito la pressione antropica lungo la costa sabbiosa;
- Individuazione di lotti concedibili con fronte mare ridotto e con maggiore sviluppo in profondità, nei casi in cui la morfologia del litorale lo permetta;
 - Lotti concedibili con fronti mare più estesi nei casi di scarsa profondità del litorale, specie nelle zone in cui insistono importanti strutture ricettive nelle immediate vicinanze.

L'arenile di Lido Marini presenta tratti classificati come C3 e C2. I lotti concedibili sono stati equamente distribuiti sulla lunghezza del litorale sabbioso, mantenendo l'accessibilità esistente, prediligendo il mantenimento di spiagge libere nelle vicinanze del centro urbano. Le aree concedibili sono state individuate in modo tale che tra una concessione e l'altra ci sia un tratto consistente di spiaggia libera. Si è cercato, inoltre, di favorire l'alternanza tra spiaggia libera e SLS o SB, in modo da avere anche una distribuzione uniforme di servizi, manutenzione e permettere la libera scelta di usufruire dell'uno o dell'altro in ciascuna zona. Nella zona tra Torre Mozza e Lido Marini sono state localizzati diversi lotti concedibili per qualificare il suddetto tratto e dislocare la pressione antropica degli arenili vicini. E' stato, inoltre, perseguito l'obiettivo dell'alternanza tra spiagge libere e lotti concedibili. La suddetta zona risulta, inoltre, classificata da PRC come C3S2. Risulta localizzata un'ampia porzione di spiaggia libera in corrispondenza della torre vincolata. Il lato a nord dell'agglomerato edificato di Torre Mozza è classificato da PRC come zona C1. Tuttavia, dal raffronto tra ortofoto dal 2006 al 2012, si è verificato che il tratto C1 più vicino al centro abitato in realtà si è mantenuto pressoché stabile, quindi si è localizzata una concessione in C1, salvo indicazioni differenti rinvenienti da studi idraulici specialistici.

Nella **località di Fontanelle** si è perseguito l'obiettivo dell'alternanza tra spiaggia libera e lotti concedibili, anche in funzione degli accessi pubblici esistenti o da rendere pubblici. La configurazione dei lotti concedibili si assesta a distanza dalla duna e non interessa mai parte di essa, anche nei casi in cui questa sia stata inevitabilmente compromessa. I tratti in corrispondenza di importanti strutture ricettive in Località Fontanelle risultano fortemente erosi e con una profondità di spiaggia notevolmente ridotta rispetto al passato. Parte di questi tratti risulta inoltre classificato da PRC come C1; tuttavia, da raffronto tra ortofoto dal 2006 al 2012, si è verificato che il tratto di costa risulta stabile. Dunque, nonostante la scarsa profondità del litorale disponibile, per ragioni di convenienza economica, data la vicinanza di importanti strutture ricettive, si individuano alcuni lotti concedibili; sono permessi, inoltre, in queste aree, interventi stagionali ad opera dei privati di gestione del litorale, data anche la notevole quantità di spiaggia sommersa, in conformità alla Circolare 9388/2010 del Demanio Marittimo della Regione Puglia ed a seguito dell'acquisizione del nulla osta e di tutti i pareri ambientali previsti per legge. Nella zona a nord sono stati individuati diversi lotti concedibili in ambito extraurbano e nelle vicinanze delle strutture ricettive. I lotti sono stati localizzati in prossimità degli accessi esistenti, per non intaccare con nuovi accessi l'area retrostante a forte valenza ambientale. Non sono presenti parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze, quindi si auspica che la localizzazione di concessioni in queste aree del litorale rappresenti un incentivo per i privati a fornire di concerto con l'amministrazione servizi di bus navetta per agevolare la fruizione dell'area. Resta salva l'alternanza tra aree concedibili per SB e aree per spiaggia libera.

Infine lungo l'arenile di **Torre San Giovanni** sono stati individuati i lotti concedibili con configurazioni che prevedono fronti mare non molto estesi, data la notevole profondità dell'area demaniale in queste aree.

L'unico uso diverso da SB, SLS e SL previsto su arenile sabbioso dal presente PCC è il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, destinato ad attività ludico-ricreative. (Elaborato B 2.2). Sono stati individuati quattro lotti concedibili destinati a tale funzione. Per ciascuno di questi lotti



concedibili per le suddette finalità è obbligatorio allestire i relativi corridoi di lancio in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione, come previsto dall'Ordinanza Balneare della Regione Puglia all'art.2 "Norme di Sicurezza sull'uso delle zone del mare riservate alla balneazione" approvata con atto dirigenziale del 22.04.2015. A tal fine, sono stati individuati i corridoi di lancio relativi alle suddette quattro concessioni, secondo le caratteristiche prescritte dall'Ordinanza Balneare n.28/2015 della Capitaneria di Porto di Gallipoli:

- Larghezza non inferiore a 10 mt, in corrispondenza della battigia e non superiore ai 20 mt verso il largo (c.d.forma a imbuto);
- Profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (pari a 200 mt nel caso di Ugento);
- Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo, distanziati ad intervalli non superiori a 20 mt;
- Segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Il PCC non individua la localizzazione dei lotti concedibili sui tratti rocciosi (individuati nella tav. B1 sotto la voce "costa rocciosa"). Come riportato anche nelle NTA, infatti, le concessioni su roccia seguono una procedura diversa rispetto a quelle rilasciate su arenile sabbioso (facente invece parte della Costa Utile). L'obiettivo è quello di incentivare la richiesta di concessioni su litorale roccioso, in modo da agevolare la fruibilità dello stesso, nonché alleggerire la pressione antropica su quello sabbioso. L'aspirante concessionario, infatti, a partire dalla data di approvazione del PCC, potrà richiedere personalmente all'Amministrazione la concessione relativa alla porzione di costa rocciosa che intende attrezzare, secondo le modalità disciplinate dall'art.43 delle NTA, purché:

- la porzione di costa rocciosa concessa sia resa interamente accessibile e messa in sicurezza;
- la porzione di costa rocciosa concessa non superi i 5000 mq di superficie;
- purché siano rispettati i limiti disciplinati dall'Art.20;
- siano forniti agli utenti i servizi minimi;
- sia garantita, da parte del concessionario, la sistemazione delle aree con strutture amovibili che non comportino alcuna impermeabilizzazione del suolo;
- non siano eseguite opere di ancoraggio che alterino la conformazione morfologica del sito;
- siano garantite le aree da destinare a parcheggio.

Individuazione delle modalità di accesso al demanio marittimo

Per quanto concerne l'individuazione delle modalità di accesso al demanio il PCC ha cercato di individuare un sistema di mobilità "strutturata" ed eco compatibile. Ciò è stato realizzato mediante l'individuazione, sulla base dell'analisi dell'accessibilità attuale al demanio, di aree con possibilità di parcheggio e di sistemi di trasporto pubblico integrato e sostenibile. Sono state inoltre definiti gli accessi pubblici al mare da mantenere e da eliminare sulla base dell'analisi dello stato attuale della costa. Si specifica che, poiché il PCC non può modificare il regime d'uso dei suoli, le aree individuate nella tav. B3 rappresentano una mera indicazione puntuale delle aree destinabili a parcheggio. Tali aree sono state individuate con il fine sia di regimentare il traffico nei periodi di picco estivi e conseguentemente di ridurre l'impatto antropico nella zona retrodunale, sia con il tentativo di creare un sistema strutturato per garantire un buon funzionamento del trasporto pubblico. Sebbene l'indicazione risulti essere puntuale, è stato effettuato un calcolo dimensionale, calcolo che è stato utilizzato per ottenere il numero massimo di fruitori dell'arenile



sabbioso nel periodo di picco. In particolare il dimensionamento è stato eseguito secondo riferimenti normativi, differenziando il tratto sabbioso da quello roccioso.

TRATTO ROCCIOSO

LUNGHEZZA DEL TRATTO ROCCIOSO (m)	NUMERO DI UTENTI SUL TRATTO ROCCIOSO (lunghezza tratto roccioso x 0,5 utente/ml)
6.668,88	3.335

TRATTO SABBIOSO

AREA SUPERFICIE SABBIOSA	NUMERO TEORICO UTENTI SECONDO NTA DEL PRC (3 mq/utente)	CARICO ANTROPICO (Linee guida Sardegna)
189.407,00	63.135	24.000

Interventi di recupero costiero

La realizzazione di opere di difesa costiera deve essere preceduta da approfonditi studi di dettaglio e, in ogni caso, deve essere improntata alla massima prudenza. Si ritiene che le linee di azione da porre in essere per la soluzione del problema debbano necessariamente guardare con attenzione quantomeno paritetica alla realizzazione di opere e la gestione dell'esistente. Occorre, in particolare, dotarsi di un vero e proprio "Piano di Gestione della costa e del litorale", che, tra l'altro, preveda la possibilità di effettuare dragaggi in alcune zone e ripascimenti in altre. Nell'Elaborato B 2.1 il PCC individua un tratto a priorità assoluta di intervento, sito a sud dei pennelli in Località Fontanelle, classificato dal PRC come zona C1 e sul quale le verifiche condotte in sede di PCC hanno confermato che i fenomeni erosivi sono tutt'ora in atto. Per questo tratto sono da prevedere interventi atti a ridurre il trend erosivo, con possibile previsione di prelievi di sabbia dalla zona del porto di Torre San Giovanni per relativi ripascimenti. Nell'Elaborato B 2.1 sono stati inoltre evidenziati altri due tratti sui quali intervenire in via prioritaria, siti ancora in Località Fontanelle, i quali sono classificati a elevata criticità C1 da PRC, ma per i quali le analisi condotte in sede di PCC hanno rivelato una condizione abbastanza stabile rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi. Per questi tratti sono attuabili da subito per iniziativa pubblica e/o privata interventi di mantenimento stagionale, tramite operazioni di Gestione del litorale, consistenti nel trasferimento di sedimenti, utilizzando "prelievi di ridotta entità" dai primi fondali antistanti, alla profondità di almeno 3 mt, nella misura di 20 mc per ogni metro lineare di spiaggia e comunque di entità inferiore a 5000 mc, secondo quanto specificato nella Circolare 9388 del 13.05.2010 del Demanio Marittimo della Regione Puglia ed a seguito dell'ottenimento del nulla osta del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" e di tutti gli altri pareri ambientali.

Sia nel caso di erosione in atto, sia nel caso del litorale con profondità minore di 15 metri, potrà essere esplorata l'alternativa di posizionare delle pedane mobili galleggianti al fine di ripristinare la cdm nella sua consistenza e che abbiano impatti moderati.

CONSIDERATO ALTRESI'

Che ad oggi non risulta pervenuto alcun contributo dai seguenti SCMA consultati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione



Paesaggistica;

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
- Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità;
- Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
- Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità;
- Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce

CONSIDERATO,

che il PCC persegue uno sviluppo improntato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale con i seguenti obiettivi;

- coordinamento di attività e usi che finora hanno seguito logiche e finalità autonome;
- individuazione di azioni, previsioni e norme finalizzate a contrastare il degrado, riqualificare e recuperare aree attualmente in condizioni di degrado;
- eliminare i fattori di criticità ambientale e antropica;
- definire, pertanto, un riassetto dell'uso della costa e delle aree demaniali, proteggendo e valorizzando le aree e il patrimonio naturalistico.

che in tema di VINCA l'art. 10 c.3 del D.Lgs. 152/2016 prevede l'accorpamento delle procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 08/09/1997 n. 357;

che dall'analisi del PCC e sulla scorta di quanto indicato nel Rapporto Preliminare Ambientale si ritiene che il Piano non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, e che debba, pertanto, essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa vigente e a condizione che siano rispettate:

a) le condizioni e le prescrizioni riportate nel Rapporto Preliminare Ambientale e di seguito riportate:

1. Per ciò che concerne gli impatti potenziali derivanti dall'occupazione del litorale da parte degli stabilimenti
 - Posizionare i lotti concedibili per SB preferibilmente nelle aree limitrofe alle marine dotate di parcheggi e vie di accesso pubbliche;
 - Proporre lotti in concessioni per SB e SLS con fronti mare ridotti al fine di diminuire l'impatto ambientale sull'arenile e favorire la libera fruizione andando a concedere fronti mare più estesi nei casi di scarsa profondità del litorale, specie nelle zone in cui insistono importanti strutture ricettive nelle immediate vicinanze;
2. Per ciò che concerne gli impatti potenziali derivanti dall'aumento delle emissioni di inquinanti in atmosfera dovuto al traffico veicolare:
 - le aree da destinare a parcheggio dovranno essere coerenti con quanto previsto dal Piano del Parco e dal PUG e non dovranno interessare aree caratterizzate da habitat ad elevato valore conservazionistico;
3. Per ciò che concerne la potenziale degradazione di biocenosi marine di valore conservazionistico quali *Posidonia oceanica* e Coralligeno



- La realizzazione di tali interventi dovrà essere preceduta da un'analisi approfondita delle biocenosi marine tramite tecniche di visual census per la verifica di siti puntuali e rilievi side scan sonar per l'analisi a scale maggiori;
 - Il posizionamento di sistemi di ancoraggio sul fondo, tipo manta ray, al fine di salvaguardare gli habitat a Posidonia.
4. Per ciò che concerne il potenziale aumento di fenomeni di erosione costiera
- Utilizzare per l'accesso all'arenile unicamente quegli accessi dunali delimitati da staccionate al fine di mitigare gli impatti derivanti dal camminamento dei fruitori ;
 - Diminuire la frequenza delle attività di pulizia meccanica nell'area del Parco Naturale di Ugento ed aumentare quella della pulizia manuale al fine di salvaguardare le nidificazioni della Caretta caretta o del Fratino (*Charadrius alexandrinus*.)
- b) le condizioni e le prescrizioni dei pareri relativi ai SCMA più sopra riportati.

IN CONCLUSIONE,

sulla base del **Rapporto Ambientale Preliminare, riportante i criteri previsti dall'allegato 1 del D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", della natura del Piano Comunale delle Coste, vista l'analisi degli impatti effettuata, la coerenza con i piani esistenti, e viste le specifiche misure di protezione ambientale introdotte, si ritiene che il presente Piano Comunale delle Coste sia compatibile con l'assetto delle matrici ambientali, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che il Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento, rispetto agli impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art.2, comma 1, lettera a L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii.), debba essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii.**

RITENUTO

alla luce di quanto esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. n.44/2012 il PCC di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";
- a demandare al Comune di Ugento, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento al PCC in oggetto;

CONSIDERATO, infine,

che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento;



- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è pubblicato all'Albo Pretorio, salve le garanzie previste dalla L.241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, ed avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

VISTO il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n.18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n.4 del 12 febbraio 2014;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.165 del 21 agosto 2014;

VISTO il Decreto del Sindaco n.15 del 03 settembre 2014;

Tutto ciò premesso, questa Autorità Competente,

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di dover **escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento** ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
4. di demandare al Comune di Ugento, in qualità di **Autorità Procedente**, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento al PCC in oggetto;
5. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
6. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento:
 - per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Ugento secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per la trasmissione all'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ed all'Ufficio



del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP ai sensi dell'art. 8 co. 5° della L.R. 44/2012.

- perché disponga per l'adeguamento del Piano Comunale delle Coste alle prescrizioni dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) che hanno trasmesso i pareri di competenza in riscontro alla nota comunale prot. 002463 del 04/02/2016 e secondo il presente provvedimento che integralmente le riporta.

La sottoscritta, nella sua qualità di Autorità Competente, **ATTESTA** che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che tale provvedimento, dallo stesso predisposto su n.25 facciate sin qui, ai fini degli adempimenti di competenza da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Autorità Competente

Ing. Simona BRAMATO

